

## CXCVI TORNATA

MARTEDÌ 5 AGOSTO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 5273
Disegni di legge (discussione di):	
• Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (Nn. 316-A-bis, 327-A-bis, 416-A-bis e 316-bis-A). (Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, che modifica i termini di cui agli articoli 1, 3, 4, e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, circa le derivazioni di acque pubbliche (N. 451). — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente agevolazioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali (N. 452) » (seguito) . . . . .	5274
Oratori:	
BENEVENTANO . . . . .	5289, 5296, 5298
FERRARIS CARLO . . . . .	5288
MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti . . . . .	5286, 5299
PANTANO, ministro dei lavori pubblici . . . . .	5287
POLACCO . . . . .	5290
ROLANDI RICCI, relatore 5274, 5287, 5294, 5297, 5298	
SPIRITO . . . . .	5290, 5296
Interrogazioni (risposte scritte ad) . . . . .	5300
Nomina di Senatore . . . . .	5273
Relazioni (presentazione di) . . . . .	5300

La seduta è aperta alle ore 16,10.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, e dei lavori pubblici.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori Bettoni, Bonazzi, De Novellis, Fortunato, Fracassi, Frascara, Giusti, Del Carretto, Grassi, Pagliano, San Martino, Torrigiani Filippo e Valli.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

## Nomina di senatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio mi ha inviato il seguente messaggio:

« Roma, addì 3 agosto 1919.

« Mi onoro partecipare alla E. V. che Sua Maestà il Re con decreto odierno si è compiaciuto nominare senatore del Regno il signor nobile Carlo dei Conti Sforza, inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

« Mi reco a premura compiegare copia conforme del decreto.

« Porgo all'E. V. gli atti del mio maggiore ossequio.

« Il Ministro  
« NITTI ».

Il decreto sarà inviato immediatamente alla Commissione per l'esame dei titoli dei nuovi senatori.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali concernenti le derivazioni di acque pubbliche ». (Nn. 316-A bis, 326-A bis, 416-A bis, 316-bis-A 451 e 452).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla derivazione di acque pubbliche ».

Avendo l'Ufficio centrale adempiuto al mandato di compilare un testo definitivo, prego il relatore di voler dar ragione del metodo seguito nella redazione.

**ROLANDI-RICCI, relatore.** Onorevoli colleghi, l'Ufficio centrale in adempimento del mandato ricevuto, ha conferito coi colleghi onorevole Rota, onorevole Del Carretto, onorevole Polacco, onorevole Ferraris, che avevano presentato degli emendamenti: ha conferito con gli onorevoli ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro; ha ristudiati gli emendamenti compilati dall'onorevole Beneventano, ha preso in esame anche tutte le nuove memorie che gli sono state mandate, talune delle quali sono giunte ancora stamane, e si compiace di esporre al Senato che si poté giungere alla redazione di un testo che fu concordato cogli onorevoli ministri e con tutti quegli fra i proponenti gli emendamenti i quali discussero coll'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ha seguito le traccie che il Governo, in persona dei due ministri, ed i proponenti gli emendamenti segnarono a queste modificazioni ulteriori desiderate al progetto di legge in esame; cioè, mantenendo il criterio fondamentale della legge, ha cercato di attenuarla, dove questo era possibile, senza vulnerarne lo spirito e senza eludere le finalità pratiche d'indole prevalentemente economica che la legge si propone; si è sforzato di attenuare quelle diminuzioni del diritto privato che erano parse ancora attenuabili principalmente a taluni dei proponenti degli emendamenti; e là dove proprio questa attenuazione non gli è sembrata che riuscisse conciliabile colle finalità pratiche della legge o che riuscisse tale da violare il principio fondamentale ispiratore della

legge medesima, ha cercato, possibilmente, di introdurre il criterio della indennizzazione, perchè temperasse ancora la lesione degli interessi che l'Ufficio centrale e i proponenti gli emendamenti ritennero meritevoli di una ulteriore protezione legislativa.

Questi sono stati i criteri che hanno guidato l'opera dell'Ufficio centrale la quale appunto è stata sorretta e confortata, e dall'atteggiamento conciliativo dei proponenti gli emendamenti e dalle iniziative o dalle condiscendenze dei rappresentanti del Gabinetto. Ed è attraverso a un lungo, sebbene affrettato, ma intenso studio delle variazioni che si potevano ancora portare al disegno di legge nella lezione dell'Ufficio centrale risultante dalla relazione dell'aprile 1919, che l'Ufficio è giunto a poter proporre oggi al Senato la lezione del testo, che si spererebbe definitiva, cioè le modificazioni risultanti dalla relazione dell'aprile 1919 con le varianti che risultano da questo testo concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Do ragione delle principali modifiche.

Si è incominciato coll'accogliere per l'articolo unico la giusta modificazione integrativa che ci veniva proposta dal collega Ferraris...

**FERRARIS CARLO.** Ma non completa.

**ROLANDI-RICCI, relatore.** ...Può parere al collega Ferraris che sia necessario di aggiungere ancora un altro decreto...

**FERRARIS CARLO.** Sì, quello del 22 dicembre.

**ROLANDI-RICCI, relatore.** ...Siccome ci è parso che la citazione di questo decreto poteva essere omessa, si è qui tralasciato; ma non abbiamo nessuna ragione, se questo si ritiene formalisticamente opportuno, nessunissima ragione per non consentire tale aggiunta.

Si è preso in esame il contenuto dell'art. 2. Il Senato ricorda che taluno degli onorevoli senatori che insorsero contro le disposizioni dell'articolo 2, la quale contiene la definizione delle acque pubbliche, cioè contiene l'indicazione delle acque che devono essere iscritte negli elenchi, espone il dubbio che la formula adottata nel testo redatto dall'Ufficio centrale (e che l'Ufficio centrale aveva compilato perchè mancava nella legge qualunque criterio per la definizione delle acque pubbliche e pareva all'Ufficio centrale, e tutti riconobbero nella discussione avvenuta, che fosse necessario che questo criterio venisse effettivamente fissato

per legge) avrebbe potuto comprendere i corsi di una problematica e futura utilizzabilità per uso di pubblico interesse. Già l'Ufficio centrale chiari il suo pensiero nella discussione generale, dichiarando che questa non era la sua intenzione; ad ogni modo si è ricorsi alla formula progettata dal ministro dei lavori pubblici e che ha soddisfatto le preoccupazioni di taluno degli onorevoli senatori che aveva proposto delle modifiche all'articolo 2. Questa formula oggi è la seguente: « saranno iscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti fluenti e lacuali che, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse ».

È notevole l'aggiunta della qualità di « generale » all'interesse pubblico che è stata accolta per dimostrare come si intenda che negli elenchi nei quali vanno iscritte le acque pubbliche, non vi possono essere iscritte quelle acque che non hanno attualmente, o acquistino, l'attitudine ad un uso di un pubblico interesse ampio, e che per ciò si è voluto chiamare « pubblico e generale interesse ».

Art. 3. L'Ufficio centrale si è fatto un dovere di accogliere la modificazione proposta dal senatore Beneventano, portando al 31 dicembre 1921, anziché 1920, il termine entro il quale devono essere compilati per tutte le provincie del Regno gli elenchi delle acque pubbliche.

Art. 3 bis. Sorse la questione se coloro i quali sono utenti le acque pubbliche non comprese in precedenti elenchi e che sieno incluse in elenchi suppletivi a norma di questa legge, non essendo in grado di chiedere il riconoscimento del diritto dell'uso dell'acqua ai termini dell'articolo 1 bis avessero diritto alla richiedente o dovessero avere soltanto diritto alla rinnovazione con preferenza in confronto degli altri richiedenti. A tutelare la situazione di fatto di questi utenti attuali, si è adottata l'espressione chiarissima che si legge adesso nell'articolo 3 bis, la quale attribuisce un vero e proprio diritto di insistenza o di persistenza.

« Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi a norma della presente legge, gli utenti che non siano in grado di chiedere concessione coll'esclusione di qualunque altro

il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, ai termini dell'art. 1-bis avranno diritto alla concessione con esclusione di qualsiasi altro richiedente ».

Cosicchè costoro avranno un diritto che permarrà anche dopo lo spirare dell'attuale utenza; bene inteso, questo non impedirà (e fu questa la ragione che determinò l'Ufficio ad accettare la modificazione), non impedirà le migliori utilizzazioni secondo il disposto dell'articolo 21. Se vi sarà un maggiore od un migliore utente che con vantaggio pubblico vorrà utilizzare quelle acque meglio degli attuali utenti, egli dovrà o ricorrere all'espropriazione per causa di pubblica utilità, o consentire altrettanta energia a favore dell'antico utente, o indennizzare il primo utente della concessione di cui questi attualmente fruisce.

All'articolo 8 dobbiamo dare un chiarimento, inquantochè c'è stata di questi giorni prospettata la questione se sia possibile il trasporto dell'acqua da un versante ad un altro. Siccome taluni enti pubblici interessati per opere che hanno in corso o che divisano di eseguire, per il trasporto delle acque da un versante all'altro, si sono preoccupati se questo trasferimento di acqua fosse oppur no consentito, ed hanno elevato dei dubbi all'Ufficio centrale, con memoriali recentissimamente inoltrati, l'Ufficio centrale deve dichiarare che i criteri di scelta nell'utilizzazione delle acque mettono in prima linea la migliore e più vasta utilizzazione idraulica, e subito dopo la soddisfazione degli altri prevalenti interessi pubblici; perciò se un prevalente interesse pubblico richiedesse la deviazione delle acque da un versante all'altro non solo la concessione non è vietata dalla legge, ma è anzi dalla legge stessa favorita senza bisogno per questo di mutare il testo della legge. Si tratterà naturalmente di verificare caso per caso se ricorra un interesse generale prevalente, perchè consentasi il trasporto dell'acqua da un versante all'altro e se (come avviene per la Liguria) quest'acqua possa essere senza danno detratta da un bacino largamente provvisto (quello Piemontese) e dedotta in altro dove essa possa arrecare un beneficio generale molto maggiore, e la competente autorità amministrativa e tecnica constati questo riconoscimento, la domanda di trasportare l'acqua dall'uno all'altro versante non potrà incontrare alcuna difficoltà.

L'Ufficio centrale non ha potuto accogliere le proposte avanzate dall'onorevole senatore Beneventano in ordine all'art. 9 dove egli proponeva di inserire la frase: « senza pregiudizio del diritto dei terzi ». L'onor. Beneventano aveva già proposto quest'inserzione, e l'Ufficio centrale aveva già risposto a pagina 14 della sua seconda relazione. L'Ufficio centrale non sa decampare dalle ragioni d'indole obbiettiva per cui questa aggiunta gli parve e gli pare ambigua e non conveniente.

Così l'Ufficio non ha potuto aderire al desiderio dell'onor. Beneventano che in detto articolo 9 il termine per introdurre la lite fosse portato nientemeno che a due anni a decorrere dal giorno da cui sarà attuata la novella concessione. L'Ufficio sottopone alla benevola considerazione dell'onor. Beneventano che il termine era inizialmente dal decreto stabilito in 60 giorni; l'Ufficio centrale l'ha portato a sei mesi, ma gli pare che un termine di sei mesi per introdurre una lite sia abbastanza sufficiente. L'Ufficio inoltre non potrebbe consentire mai che la decorrenza di questo termine cominciasse da dopo che sia attuata la novella concessione; giacchè il concessionario dopo che avesse attuato la sua concessione si vedrebbe esposto al pericolo che introdotta la lite potrebbe esser costretto a distruggere gli impianti fatti.

Del resto colui il quale crede di avere un diritto violato od un legittimo interesse leso è messo in mora dal sistema di pubblicità diligente che è stato istituito con questa legge e non deve egli essere negligente a difendere il proprio diritto od interesse.

Quando gli si danno sei mesi di tempo, sembra a noi che questi sei mesi siano sufficienti, e speriamo che il senatore Beneventano si persuada che se non abbiamo potuto accogliere questo suo emendamento, gli è perchè esso ci è parso meno opportuno.

**BENEVENTANO.** Mi riservo di chiarire il mio pensiero.

**ROLANDI RICCI, relatore.** Devo dichiarare che l'Ufficio riesaminato il punto disputabile per la terza volta, in seguito alla persistenza del senatore Beneventano, ha la terza volta ritenuta inaccettabile la sua proposta.

Invece ha fatto tesoro dei rilievi tanto dell'onor. Ferraris, quanto dell'egregio ministro dei lavori pubblici onor. Pantano e con questi

ha concordato una modificazione all'art. 12 che oggi il Senato ha sott'occhio nel testo stampato, e la cui ragione è questa.

L'antica formula di valutazione della parte meccanica che lo Stato ha facoltà di riscattare poteva dar luogo ad equivoci dannosi al concessionario, come taluni avevano mostrato di temere. Ora l'intenzione del legislatore, secondo il progetto modificato, risulta chiara: si vuole che lo Stato paghi il valore *in situ* delle opere, sebbene indipendentemente dal reddito che da esse si può ricavare per effetto della concessione. Viene escluso il timore che lo Stato possa pagare al concessionario il macchinario come un ammasso di ferro vecchio, bensì deve pagarlo al suo giusto valore, indipendentemente però dal reddito che dà, perchè il reddito deriva dalla forza concessuta, la quale appartiene allo Stato.

Il riscatto può essere esercitato solo se c'è il preavviso di tre anni: in caso che scada il termine dell'utenza senza tale preavviso, l'utente farà quel che crede delle sue opere, e qualora lo Stato intenda di acquistarle egualmente, lo potrà fare, ma soltanto come un'acquirente qualsiasi: del preavviso naturalmente non c'è bisogno nei casi di decadenza.

All'articolo 12-*bis* la formula è stata mutata d'accordo con l'onorevole senatore Rota e col ministro ed accogliendo in parte i criteri anche esposti nelle sue proposte dell'onor. Beneventano. La nuova formula secondo la quale la concessione dell'utenza sarà rinnovata, quando non si tratti di grande forza motrice, qualora persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, accorda oggi chiaramente all'utente un vero diritto di insistenza, solo diritto, lo dico una volta per tutte, che, ad avviso dell'Ufficio centrale, tuteli i legittimi interessi del privato senza contrastare il carattere di pubblicità dell'acqua e le conseguenti ragioni di sovranità dello Stato.

All'articolo 15, per le grandi derivazioni, che richiedono molto tempo nell'esecuzione dell'opera, è sembrato opportuno, allo scopo di non gravare gl'impianti di oneri eccessivi, di disporre che il canone governativo decorra dal termine assegnato impropagabilmente per l'utilizzazione dei lavori, termine, prima del quale, non è possibile utilizzare la concessione. È stata una nuova facilitazione che si è fatta

ai concessionari utenti; invece di stabilire la decorrenza del canone dal momento in cui è fatto il decreto di concessione, ritenuto che molte volte tra la data del decreto di concessione e il compimento dei lavori indispensabili a che la concessione venga attuata, non passa un periodo di tre o quattro mesi, ma un periodo di tre, quattro o cinque anni per l'importanza delle opere necessarie a costruirsi, non si è voluto mettere il concessionario nella condizione, che dovendo cominciare a pagare il canone fino dalla data del decreto di concessione, pagasse un canone per un beneficio che egli realmente non aveva, e quindi si è stabilito che deve cominciare a pagare dal momento in cui secondo il decreto di concessione deve avere terminato le opere di derivazione.

All'articolo 21 si è inteso col nuovo testo di chiarire l'antico e, l'onorevole ministro appunto ci ha proposto questo nuovo testo, che l'Ufficio centrale ben volentieri ha adottato, allo scopo di stabilire che la nuova concessione di grande importanza può essere accordata nonostante la sua incompatibilità con una meno importante che già esiste. Ma questa nuova concessione non può consentirsi se non ricorrendo alla legge delle espropriazioni, o fornendo una corrispondente quantità di acque o di energia all'antico utente.

Nel primo caso, cioè della espropriazione, questa deve essere esplicitamente consentita nel decreto del ministro dei lavori pubblici perchè l'assorbimento dell'antica utenza o la sua parziale conservabilità rientrano nella competenza del ministro dei lavori pubblici il quale è per il sistema di questa legge il ministro competente sul regime dei corsi d'acque pubbliche, che passano così dalla disciplina del Ministero delle finanze alla prevalente competenza del Ministero dei lavori pubblici.

All'articolo 23 si sono in parte accolti i criteri sostenuti dall'onorevole Beneventano nella discussione generale, si sono accolti i criteri, in parte almeno, svolti qui così efficacemente dall'onorevole collega Rota, e l'Ufficio centrale ha concordato con i ministri competenti il testo che voi avete sott'occhio, in forza del quale si accoglie come giusta l'osservazione fatta che per le grandi spese d'impianto cui può dar luogo la derivazione o per i forti interessi ad

essa collegati non si debba portar via l'acqua all'utente, sia pure per opere rese necessarie da ragione di pubblico interesse, senza compensarle. Quando c'è la *vis naturalis* allora bisogna che l'utente corra le sorti che la natura impone; ma quando si tratta di un effetto di quella che si chiama la *vis socialis*, cioè quando si tratta di sottrarre all'utente la fruibilità delle acque consentitegli, e questa sottrazione non si fa per un effetto di forza maggiore, ma nell'interesse pubblico, per un vantaggio generale, si è pensato di accedere ai criteri svolti dall'onorevole Rota, e già accennati dagli onorevoli Polacco e Ferraris, (ai quali appunto rispondevo l'altro giorno che avremmo immediatamente cercato di introdurre, dove era possibile, il principio dell'indennizzazione), e si è trovato opportuno accordare il risarcimento. Non si può impedire allo Stato che per un pubblico interesse devii un corso di acqua, ma quando lo devia per ragioni di pubblico interesse, deve dare un indennizzo; lasciando l'antico testo per i soli mutamenti di regime dovuti a cause naturali, si è aggiunta la disposizione nuova la cui equità, a modesto avviso nostro, non dovrebbe aver bisogno di illustrazione. Ad ogni modo, mi sia concesso leggere la nuova disposizione e dire una sola parola per spiegarne la portata e le finalità: « quando il regime di un corso o di un bacino di acque pubbliche sia modificato permanentemente per l'esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente oltre alla riduzione eventuale del canone, ha diritto ad un'indennità qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato ».

Non abbiamo merito, onorevoli signori, nella redazione di questo testo, perchè io l'ho preso e sottoposto ai colleghi e agli onorevoli ministri dal testo preciso dell'art. 44 della legge 22 dicembre 1916 della Confederazione svizzera. Là è proprio stabilito competere l'indennità all'utente allorché il regime del corso o bacino di acqua sia modificato permanentemente (perchè si è voluto escludere che se la modificazione è temporanea per un'opera di riadattamento, in una diga, o per altro lavoro necessario, sorga il diritto ad una indennità a favore dell'utente, altrimenti lo Stato sarebbe

difficoltato in molte opere che fa nell'interesse generale, ed anche spesso nell'interesse futuro dello stesso utente) si è soggiunto che l'indennità è dovuta qualora non sia possibile adattare senza eccessive spese la derivazione al corso d'acqua modificato, perchè se basti un minimo di spesa per riallacciare la propria utenza al corso d'acqua anche modificata, non vi è ragione di consentire indennità. La legge svizzera ha un tribunale speciale [di diritto pubblico amministrativo, a cui affida l'apprezzamento completo del costo della spesa, dell'eccessività o meno della spesa necessaria all'utente per riallacciarsi al corso modificato e a cui affida inoltre una vigilanza che il nostro diritto amministrativo non ci consentirebbe introdurre in questa legge; cioè nel diritto svizzero c'è un tribunale amministrativo che vigila anche se il potere esecutivo è sollecito o no nell'adempimento delle sue funzioni e può imporre al potere esecutivo, sotto la comminatoria di danni, un termine per eseguire certi lavori.

Noi a questo non ci siamo sentiti di giungere, ed allora abbiamo cercato di adattare la disposizione che trovavamo buona ed utilizzabile nel caso nostro alle regole generali vigenti presso di noi, al clima giuridico amministrativo nel quale viviamo e l'abbiamo fatto nei due ultimi commi.

L'apprezzamento di tale possibilità sarà fatto col decreto del ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque; e la misura dell'indennità quando sia riconosciuta dovuta, verrà determinata col decreto. Ma se l'indennizzato non trovi adeguata l'indennità, egli potrà ricorrere al doppio grado di giurisdizione; quindi anche sotto questo profilo l'interesse privato è, nei suoi termini legittimi, completamente tutelato; perchè prima lo affida l'apprezzamento ministeriale su conforme parere del Corpo tecnico, e poi lo garantisce il ricorso all'autorità giurisdizionale speciale.

All'articolo 26 abbiamo avuto una discussione, sempre amabile, ma vivace, coi rappresentanti del Governo.

Io non dico proprio che noi dell'Ufficio centrale siamo stati felici di dover giungere a una transazione, ma siccome desideravamo di arrivare ad un testo concordato, e siccome non potevamo non disconoscere che le ragioni obiettive invocate dagli egregi ministri che ci fa-

cevano l'onore di discuter nel nostro Ufficio non avessero un peso apprezzabile, abbiamo finito appunto col transigere. Si tratta delle riserve ferroviarie: il pensiero dell'Ufficio centrale a riguardo di queste riserve è chiaro al Senato perchè nell'una e nell'altra relazione noi abbiamo speso molte (forse troppe) parole a giustificare il nostro concetto che cioè non si debba lasciare all'Amministrazione ferroviaria la possibilità di riservare quattro, cinque, sei, otto, dieci dei migliori e maggiori fiumi d'Italia, e dire: questi fiumi li riservo per me e li tengo indeterminatamente.

Una quantità di reclami a questo riguardo ci vennero fatti e da industriali e da agricoltori e da associazioni importanti e da rappresentanze d'imponenti interessi che tutti insorsero contro questa specie di infeudamento dei fiumi all'Amministrazione ferroviaria, la quale certo è animata dalle migliori intenzioni, nessuno lo mette indubbio, ma riserva molto ed utilizza assai meno. Ipoteca essa (permettetemi la inesattezza dell'espressione) delle riserve acque importanti e intanto le sottrae all'utilizzazione. E allora nella prima relazione avevamo proposto un termine rinnovabile una volta sola anzichè non rinnovabile per un congruo tempo indeterminato, come si stabiliva nel decreto legislativo del novembre 1916, ed avevamo fissato che non fosse rinnovabile per un termine maggiore di quello per il quale è consentita la prima riserva, cioè riservabile per cinque anni, e poi ancora per altri cinque anni; in totale riservabile per dieci anni.

Quando si è ripreso in esame il progetto di legge, siccome ci sono giunte nel frattempo maggiori insistenze motivate perchè questo termine di dieci anni fosse ancora ristretto, abbiamo proposto che il termine della riserva fosse di un triennio rinnovabile per altro triennio. Frutto della nostra discussione coi rappresentanti del Governo è stato quello di definire il termine in un quadriennio rinnovabile per un altro quadriennio, e noi preghiamo il Senato a consentire che questo articolo 26 stabilisca questo termine di quattro e quattro anni, tanto più che volendo esser pratici abbiamo potuto, con una facile indagine, accertare che la prova fatta in questi due anni dell'Istituto della riserva, temperata da quel secondo comma dell'art. 26 per il quale « quando per ragioni

di un interesse pubblico sia opportuno non differire la utilizzazione immediata, si può, su conforme parere del Consiglio superiore sostituire alla riserva d'acqua la riserva di determinata energia al prezzo di costo effettivo» aveva dimostrato come lodevolmente l'Amministrazione ferroviaria non avesse più allargato il numero delle sue domande di riserva.

All'articolo 27 ci siamo fatti un dovere e un piacere di accogliere il suggerimento che con molta cortesia ci diede il nostro insigne collega Polacco per limitare le concessioni gratuite ai Comuni e agli Istituti pubblici di beneficenza dell'acqua potabile nel solo caso in cui essi non ne facciano oggetto di speculazione, cioè quando gratuitamente (come diceva il testo dell'art. 15 della legge precedente) la distribuiscano ai rispettivi abitanti. Ed anche per chiarire meglio che sono compresi in questa facilitazione tutti gli Istituti pubblici e non solo quelli ospitalieri, abbiamo accolto il giusto suggerimento che egli ci ha dato per variare la formula del testo, comprendendovi tutti gli istituti che possono essere inclusi tra gli Istituti di beneficenza.

All'articolo 28 lo stesso Governo ci ha suggerito, e noi volentieri abbiamo accolto, di portare da tre, a quattro anni il termine per chiedere e da due a tre anni quello per utilizzare l'energia riservata ai Comuni. È un maggior vantaggio per i Comuni, e per ciò noi abbiamo accettato il progetto dell'onorevole ministro. Bisognava poi anche qui regolare la decorrenza del canone spettante ai Comuni e l'abbiamo regolata in conformità perfetta della decorrenza del canone dello Stato. Se lo Stato non percepisce canone che dal momento in cui scade il termine improrogabile per la consegna dei lavori, noi non potevamo che uniformarci a questa stessa disposizione per i Comuni.

All'articolo 28 il senatore Del Carretto aveva chiesto che fosse portata la modificazione di cui certamente il Senato, che ne ha udito lettura in una delle sedute scorse, ricorderà il tenore. La modificazione aveva per iscopo di consentire ai Comuni che sono attraversati dalle linee di conduzione di forza elettrica, anche riuniti i consorzi se occorre, una quantità totale di energia elettrica non superiore al 5 per cento di quella derivata, da destinarsi esclusivamente ai bisogni agricoli dei territori compresi nei Comuni medesimi. E l'emendamento del sena-

ore Del Carretto continuava dicendo che per l'esecuzione delle rispettive opere necessarie all'utilizzazione, fosse provveduto coi criteri di cui nella legge 10 gennaio 1915, sul concorso dello Stato nelle opere di derivazione. Il Senato ricorderà che la proposta del senatore Del Carretto era riconosciuta meritevole di ogni riguardo, purchè, come io dissi nella discussione generale, venisse effettuata in guisa da non creare un eccessivo onere ai concessionari a cui già l'articolo 28 impone la cessione, a prezzo di costo, di un dieci per cento dell'energia prodotta a favore dei Comuni rivieraschi.

L'onorevole Del Carretto dichiarò che egli non intendeva che questa concessione fosse fatta a titolo gratuito. Egli, intervenuto nel seno dell'Ufficio centrale, riudi dall'eloquente parola del ministro dei lavori pubblici come il Governo si proponga, e già qui ce l'annunziò, la presentazione di un complesso di provvedimenti per favorire l'applicazione della energia elettrica all'agricoltura. L'onorevole Del Carretto si rese anche conto delle difficoltà d'indole tecnica che quell'illustre tecnico, che ci diede tutta la sua cooperazione ed al quale l'Ufficio centrale serba viva gratitudine, il prof. Corbino, obiettò circa la deducibilità dalle correnti ad alto potenziale di quelle a minimo potenziale, che sono necessarie per le applicazioni agricole, ed accettò l'onorevole nostro collega di discutere la sua proposta quando sarà fatto l'esame dell'altro e più ampio progetto che l'onorevole ministro promise di presentare al più presto possibile allo studio del Parlamento.

All'articolo 30 accettammo un'aggiunta che ci venne proposta dal Governo, aggiunta che ci venne giustificata con la constatazione di non felici esempi pratici. Ed è perciò che voi leggete nell'articolo 30: « lo stesso provvedimento (cioè quello di procedere all'esercizio di ufficio a spese dell'utente) può essere applicato nel caso di importanti derivazioni esercitate abusivamente ».

Noi credevamo che non vi potessero essere importanti derivazioni esercitate abusivamente; invece abbiamo avuto la prova della esistenza di contestazioni pendenti circa l'esercizio di utenze importantissime, fatto abusivamente, senza ombra di legittimazione qualsiasi. Orbene lo Stato non si deve trovare nella situazione, nella quale oggi si trova o di dover distrug-

gere l'impianto oppure di dover legittimare il fatto illegittimo. È perciò che anche in questo caso trovammo essere savio il proposito del ministro dei lavori pubblici di voler estesa la facoltà all'amministrazione di esercitare di ufficio l'utenza a spese dell'utente. Quando l'utente illegittimo si troverà di fronte all'amministrazione pubblica abilitata a procedere all'esercizio di ufficio, ove egli non riconosca il proprio abuso, molto probabilmente diventerà meno renuente al rispetto del diritto pubblico.

All'articolo 32 avemmo una discussione che se fu amabile, e non poteva non esserlo data la grande cortesia degli onorevoli ministri coi quali discutevamo, fu per altro abbastanza ostica per l'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale nella composizione del Consiglio superiore delle acque aveva in tutti i modi cercato di far largo posto all'elemento tecnico estraneo. Il decreto legge con felice iniziativa chiamava a far parte del Consiglio superiore delle acque, oltre una pleiade veramente pletorica di funzionari, anche tre tecnici di speciale competenza in materia idraulica ed elettrotecnica. L'Ufficio centrale aveva portato il numero di questi tecnici a sei. I due ministri competenti hanno svolta le tesi della composizione paritetica (la frase è di moda) delle rappresentanze dei vari interessi in seno al Consiglio superiore, ed hanno detto che se ci fossero sei tecnici non impiegati ci dovrebbero essere anche sei tecnici impiegati.

Si è fatta questa transazione: quattro e quattro. Non vi dico proprio, onorevoli colleghi, che questa transazione accontentasse del tutto noi dell'Ufficio centrale che abbiamo difeso a spada tratta l'aumento dell'elemento tecnico estraneo in seno al Consiglio superiore e che ci siamo sentiti rimproverare nelle memorie molteplici (le quali continuano a affluirci, stamane il mio collega onorevole De Cupis ne ha ricevuta una da Messina ed io ne ho avute quattro!) che ancora avevamo lasciata sempre troppa prevalenza nel Consiglio superiore all'elemento burocratico.

Non è stato senza rammarico che noi abbiamo visto ridurre i sei a quattro. Ma, dal momento che si ritiene che quattro possano bastare, dal momento che è stato ripetuto il rilievo che è difficile trovare anche solo quattro tecnici di competenza e disinteressati (perchè se si cercano in coloro che sono cultori

della scienza pura essi mancano della pratica, o si cercano in coloro che essendo valorosi tecnicamente hanno molta pratica ed allora è difficile che non siano interessati) abbiamo finito con accettare i quattro. Il Consiglio superiore rimane così composto come ve lo dice l'articolo 32.

L'onorevole e da tutti amatissimo collega Di Prampero interessò l'attenzione dell'Ufficio circa una questione d'indole prevalentemente tecnica, ma che poteva avere un'opportunità amministrativa, quella dei gravi inconvenienti che nella pratica applicazione della energia idraulica alle dinamo elettriche potesse derivare dalla mancanza di unità delle frequenze. Purtroppo accade (forse anche nei paesi che egli predilige con tanto e ricambiato senso di amore) che due o tre società esercenti d'industrie elettriche esercitino con diverse frequenze, (io non vorrei che i tecnici trovassero a ridire sopra la mia fraseologia; dichiaro ad ogni modo che la mia tecnologia l'abbandonano a qualunque censura) e che avendo per esempio adottato l'uno una frequenza e l'altro un'altra non si possono fare delle addizioni. È certo desiderabile nell'interesse generale delle industrie che si possa raggiungere l'unificazione, possibilmente, di tutte le frequenze, ma all'Ufficio non parve che convenisse dettare una disposizione legislativa a questo riguardo.

D'altronde l'art. 33 assegna appunto al Consiglio superiore il compito di stabilire le norme per i collegamenti tra gli esistenti impianti di energie elettriche; ora tra queste norme saranno proprio in prima linea le questioni relative all'unificazione della frequenza, che è, mi han detto i tecnici, un problema di soluzione assai difficile, sia tecnicamente, sia economicamente. Naturalmente per l'avvenire si provvederà in guisa che queste difficoltà tecniche ed economiche siano eliminate, o quanto meno attenuate e ridotte al minor numero dei casi possibili.

Il Consiglio superiore delle acque ha poi esso stesso iniziato lo studio (traendo profitto dalle indagini già fatte in proposito dalle associazioni elettrochimiche italiane) per raggiungere la possibilità della conciliazione e della unificazione delle frequenze. Ed anche la Commissione del dopo guerra, se mal non mi oppongo, ha versato in parte sopra questa materia.



Quindi sarà certamente cura (e l'Ufficio centrale ne fa la più viva raccomandazione) dell'onorevole ministro dei lavori pubblici di mettere nel regolamento quelle disposizioni le quali possano prevenire o regolare, e dove siano già accaduti attenuare, gl'inconvenienti che hanno richiamato l'attenzione del nostro illustre collega Di Prampero.

Art. 33 *ter*. L'onorevole Ferraris, che non fa mai osservazioni le quali non abbiano una base di pratico buon senso; altra volta ci ha rimproverato un po' la prodigalità dei pareri conformi che noi abbiamo richiesto al Consiglio superiore e coi quali avremmo un poco ristretta la libertà ministeriale del ministro dei lavori pubblici.

Noi abbiamo riflettuto se non ci fosse una via di mezzo, *medio tutissimus ibis* (in compenso dell'accettazione del suo concetto infliggo all'amico Ferraris una citazione latina) per la quale potessimo camminare a raggiungere lo scopo che egli si proponeva mantenendo quelle garanzie che a noi pareva opportuno conservare, e derivanti dalla tecnicità obbiettiva dei pareri del Consiglio superiore; ed allora, d'accordo col ministro dei lavori pubblici abbiamo stillato questo nuovo art. 33 *ter*. In tutti i casi nei quali per le disposizioni della presente legge si debba provvedere su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, il ministro competente, qualora non intenda uniformarsi a tale parere, potrà farlo con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

A noi pare che in questa maniera si è adottato un temperamento che salva la libertà ministeriale e salva quelle garanzie che noi abbiamo creduto necessario.

All'articolo 51 l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha pensato che quando manchi l'iniziativa privata per la costruzione di laghi e serbatoi d'interesse generale si può procedere ad una gara, ma ciò presuppone che sia fatta su basi più favorevoli che non quelle ordinarie, perchè queste si dimostrarono insufficienti dal momento che non si è presentato nessuno spontaneamente. Ed allora il ministro propone di portare a 12,000 lire anzichè ad 8,000 il limite della sovvenzione per tali casi; con chè il ministro e l'Ufficio centrale hanno inteso di far tesoro del rilievo pratico dell'onor. Ferraris il quale diceva nel suo eloquente discorso: badate

che le basi finanziarie per la costruzione di bacini e laghi artificiali sono forse insufficienti.

All'articolo 54 *bis* il collega Ferraris aveva ragione di fare osservazione dicendo che il testo era incompleto; lo era sicuro, perchè il testo è quello dell'art. 17 del decreto luogotenenziale sui laghi che non era stato introdotto per errore nel testo inviato al Senato, e noi non potevamo permetterci di creare un testo nuovo.

All'articolo 103 ci è stata domandata una modificazione dalla Società degli esercenti delle imprese elettriche la quale ha chiesto che la proroga della concessione temporanea accordata o rinnovata in base alla legge del 1894 possa dall'utente essere richiesta fin da oggi e debba fin da oggi essergli accordata.

Non abbiamo creduto poterla accettare, perchè se questi concessionari fruiscono già del beneficio di tale diritto di insistenza, cioè di rinnovazione (subordinato soltanto a che non ostino alla rinnovazione ragioni di pubblico interesse) non si dee mettere lo Stato nella condizione di impegnarsi ora per allora, e di dover dichiarare fin da ora che al momento in cui cesserà la concessione non osteranno ragioni di pubblico interesse alla rinnovazione. Quando la concessione cesserà si farà allora l'apprezzamento, se tali ragioni ostative ricorreranno, o no; e allora la proroga potrà essere negata o consentita. Questi signori si dolgono un po' della buona derrata come dicono in Toscana, perchè dovrebbero pensare che ora la proroga è ad essi consentita rispettivamente per sessanta o settanta anni, mentre col decreto era consentita per cinquanta o sessanta anni. Hanno dieci anni di più per ciascuna proroga, ed hanno innanzi a loro sessanta o settanta anni dalla decorrenza della nuova legge, quindi godono in più dei nuovi concessionari tutto quel tempo pel quale hanno avuto per il passato il godimento della utenza. Per tutte queste considerazioni non parve possibile accordare loro quanto chiedevano.

All'articolo 104 sono state introdotte due importanti innovazioni. Anche qui l'Ufficio centrale ha cercato di rendere omaggio all'equità ed alla opportunità, e perciò di adottare in gran parte i criteri sostenuti vigorosamente dall'egregio collega Rota, e svolti pertinacemente dall'ottimo collega Beneventano, ed ha trovato nel Governo le migliori disposizioni;

cosicchè si è giunti all'attuale formula che ha avuto il consenso pieno del collega Rota intervenuto a discuterla in una discussione che è cominciata alle 14,30 ed è finita alle 20 di sabato.

L'articolo 104 contiene queste due innovazioni importanti: 1° il riconoscimento di uso già fatto per la legge del 1884, che aveva per quella legge valore ed efficacia di titolo; e si è voluto non togliere all'uso questo carattere di titolo, qualunque sia il valore e l'efficacia dei titoli rispetto alle concessioni. La misura di questo valore sarà fatta caso per caso, e le contestazioni saranno oggetto di possibile giudizio; ma fu mantenuto questo valore titolare, e con ciò tutti coloro che sentivano troppo acerbamente la diminuzione degli effetti tradizionali della continuità delle leggi credo che saranno contenti.

Poi si è stabilito una disposizione aggiunta di cui ha d'uopo questa parificazione; tutte le utenze che per l'art. 104 prima parte hanno un termine sia le grandi per uso potabile, di irrigazione o bonifica, e tutte le piccole per qualunque uso, hanno diritto di rinnovazione per l'art. 12 *bis* e 12 *ter*; questo diritto si è esteso anche alle grandi derivazioni per forza motrice.

Più in là non era possibile andare, siamo stati animati dal più grande spirito di conciliazione, ma oltre non credemmo di poter arrivare.

All'articolo 105 l'Ufficio deve dare un chiarimento a un dubbio sollevato (non dirò con gran sollecitudine, ma che pur merita di essere tenuto in conto) della Federazione dei Consorzi idraulici di Mantova e da una radunanza di interessati nelle derivazioni idrauliche agrarie della provincia di Ferrara.

Ci fu mandato un memoriale in data 31 luglio 1919 ed è giunto a noi l'altro ieri (mentre è dal 20 novembre 1916 che fu emanato il decreto; c'è una relazione del Senato del 18 aprile 1918 ed un'altra del 30 aprile 1919!)

Questi signori che reclamano in data 31 luglio u. s. avrebbero potuto essere più solleciti!

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anch'io ho ricevuto telegrammi questa mattina.

ROLANDI RICCI, *relutore*. Questi signori chiedono che nell'elenco delle acque pubbliche

sia fatta menzione dei condotti consorziali; che i Consorzi oltre alla facoltà di ricorrere al tribunale delle acque possano ricorrere, affinché il carattere di consorziali sia indicato nell'elenco di cui sopra; che si renda obbligatorio di fare notificazione ai Consorzi da parte del Genio civile delle iscrizioni nelle acque pubbliche delle acque consortili, per le eventuali opposizioni.

Ora noi crediamo che i Consorzi vadano trattati come gli altri utenti di acque, crediamo però che ai Consorzi vada riconosciuto il diritto di agire a tutela delle utenze consorziate e noi lo abbiamo riconosciuto nel vecchio testo dell'art. 105 che dice:

« Agli effetti », ecc.

E questo è proprio un articolo di creazione dell'Ufficio centrale, e l'origine sua è precisamente la seguente. Con apprezzati studi, fatti principalmente a Milano, da tecnici e giuristi intorno al funzionamento dei Consorzi nella valle padana fu richiamata l'attenzione dell'Ufficio centrale nel marzo 1919 sopra la convenienza d'unificare le utenze consorziate nel riguardi delle domande, per non assoggettare ciascun utente all'onere di dover presentare una domanda propria e di riconoscere l'esistenza dei Consorzi pel funzionamento loro di tutela e di esercizio di questa utenza. E nella relazione 30 aprile 1919 fu accolta questa domanda e così fu concesso ai Consorzi quello che era ragionevolmente ed utilmente concesso.

Questo ho voluto ricordare per far vedere che si è tenuto conto di tutte le esigenze del diritto privato, e soprattutto dell'industria agraria, e principalmente delle esigenze dell'irrigazione esercitata da piccole utenze sempre quando tali esigenze erano compatibili colle finalità della legge.

E così avrei finito di dar conto degli emendamenti accettati se non mi corresse ancora l'obbligo di spiegare all'onorevole collega Benvenuto perchè non abbiamo potuto accettare il suo emendamento molto breviloquo, ma terribilmente importante nelle sue conseguenze; esso era concepito così:

« Sopprimere gli articoli dal 32 all'83; sopprimere gli articoli 87, 88, 89 ». Ora questa amputazione di 54 articoli voleva dire sopprimere la magistratura speciale.

Per i motivi che l'Ufficio centrale ha addotti nella sua prima relazione, per quelli che ha rinforzati nella sua seconda relazione, per i motivi che brevissimamente vado a riassumere, dichiaro a nome dell'Ufficio che l'Ufficio centrale è favorevole all'istituzione di una magistratura speciale.

È favorevole a questa magistratura speciale col doppio grado di giudizio così come esso Ufficio l'ha organata e sottoposta all'esame del Senato; non estendendo il numero dei tribunali di 1° grado, perchè non è affatto necessario creare un tribunale di 1° grado presso tutte le Corti d'appello. Contenuto nei limiti in cui l'Ufficio centrale ne ha proposto il funzionamento del primo grado, e definitane la giurisdizione obbiettiva così come l'Ufficio propose negli articoli da esso all'uopo compilati, l'Ufficio ritiene utile praticamente la magistratura speciale.

Questa istituzione del tribunale speciale delle acque, è combattuta principalmente in quanto vuolsi segni una deviazione dal sistema della unicità della giurisdizione e segni un ritorno al sistema delle giurisdizioni straordinarie. A me e all'Ufficio centrale, nel cui nome ho l'onore di parlare, non pare che si abbia nè questo regresso politico, nè questa deviazione giuridica.

Dal punto di vista politico osservo che la giurisdizione unica è storicamente caratteristica dei governi assoluti; anche sotto l'impero dei governi assoluti sorgono di fronte alla giurisdizione unica i tribunali speciali; però vi sorgono per un privilegio eccezionale di classe o di persone, non in ragione di materia, e vi sorgono sulla base di diritti che si attribuiscono a determinati individui per ragione della loro nascita, per ragione del loro ufficio, per altre qualunque ragioni che non sono mai desunte dalla materia obbiettiva su cui devono vertere i giudizi. Era una qualità soggettiva del giudicabile, non derivata dalla cosa su cui si doveva giudicare, quella che determinava la creazione di cotali tribunali speciali.

Ed è proprio su questa base storica che i fautori della giurisdizione unica hanno combattuto, in tempi oggimai sorpassati, le giurisdizioni straordinarie come espressioni di un indebito privilegio, anacronostico in regime di uguaglianza. Ma se noi guardiamo alla tradizione di liberi comuni, vediamo moltiplicare

in essi invece le giurisdizioni speciali. Non le vediamo moltiplicare a titolo di privilegio, ma per ragioni obbiettive. Senza che m'indugi molto su questa indagine storica, mi basti ricordare due esempi. Quando il comune di Firenze aveva un libero reggimento che non riconosceva per re altro che Cristo, si era data una magistratura di arti in ragione obbiettiva della materia sopra la quale quel magistrato era chiamato a giudicare: e quando Genova viveva in regime libero e non riconosceva che una regina, Maria Santissima, si era data un magistrato mercantile ed aveva scritto nel suo primo statuto un capitolo che aveva questa intonazione: *de prohibita intrmissione iustitiae domino duci et consilio*. Doge e consiglio erano interdetti ad occuparsi di giurisdizione mercantile esercitata dai mercanti stessi per ragione della competenza che questi avevano della materia su cui erano chiamati a giudicare. Dunque dal punto di vista delle tradizioni storiche non abbiamo nulla a temere se costituiamo un tribunale speciale delle acque. E voi sapete che l'Ufficio centrale ha espresso il desiderio che venga costituito anche un tribunale di diritto marittimo, desiderio che amiamo ripetere.

Dal punto di vista giuridico poi le giurisdizioni speciali non servono che alla regolazione di rapporti economici i quali vengono ognor più a complicarsi per guisa che al giurista torna impossibile formarsi un'idea esatta e completa di essi.

Il giurista ha circoscritto i suoi studi alla dottrina giuridica, non gli si può domandare che uguagli l'oratore ciceroniano che avrebbe dovuto sapere tutte le scienze e conoscere tutte le arti; il giurista conosce quello che studia; ma non si può pretendere da lui che conosca tutte le materie su cui può esser chiamato a giudicare, tanto più quando i rapporti di cui deve giudicare sono materiati di fatto e di fatto tecnico, come avviene precisamente di quelli dei quali occupasi questa legge.

Noi non possiamo creare una magistratura supponendo che essa debba sapere la tecnica così e come il diritto, nè possiamo credere che una magistratura possa servire bene anche se non sa; bisogna che noi ci adattiamo alle esigenze pratiche. Se noi possiamo combinare una magistratura che, dotta in diritto, conosca anche il fatto, e conosca tecnicamente la materia sulla

quale è chiamata a giusdire, siamo sicuri. o per lo meno abbiamo 999 probabilità su 1000, che tale magistratura ci darà una buona sentenza. Questa è la finalità che si propone il legislatore quando crea una magistratura nuova e istituisce un organo che deve funzionare nella vita vissuta di tutti i giorni. Per far ciò bisogna che il legislatore si serva dei mezzi adeguati al raggiungimento di tale scopo; se non se ne serve, egli non raggiunge lo scopo.

L'unicità della magistratura si potrebbe mantenere quando si distinguesse, si separasse il giudizio di fatto dal giudizio del diritto. In Inghilterra abbiamo un'unicità di magistratura (per quanto poi le classi, le sezioni del magistrato supremo si specializzino per autodivisione spontanea), ma in Inghilterra abbiamo anche la divisione del giudizio di fatto dal giudizio di diritto. Ed anche nella tradizione romanistica, così cara a ricordarsi dagli onorevoli colleghi cultori del diritto romano, si aveva il giudice di fatto che spesso era un arbitro scelto dalle parti. Allora si comprende che, i principi del diritto essendo sempre gli stessi, ed essendo sempre gli stessi i principi della equità, si possa chiedere ad unico giudice che presieda un giudizio civile od un giudizio commerciale od un giudizio su materia prevalentemente tecnica. Questo si può fare, ma occorre, ripeto, stabilire la separazione del giudizio di fatto da quello di diritto. Invece noi abbiamo il giudice che deve giudicare insieme il fatto ed il diritto, e deve giudicare logicamente del fatto prima di applicare il diritto, inquantochè il suo processo è deduttivo, passa cioè dal fatto all'applicazione del diritto, e non può inversamente stabilire delle massime di diritto e poi a forza costringere il fatto entro queste massime. Ecco perchè approvammo il sistema del decreto, e lo adottammo, istituendo una magistratura composta di competenti in diritto e di esperti in fatto.

Non ripeto quello che fu già detto nella discussione generale a questo proposito, per non rientrare in una discussione che è già stata esaurita. Né ripeto quello che abbiamo diffusamente scritto nelle due relazioni.

Del resto io penso che la giustificazione della magistratura speciale sarà certo più autorevolmente, e indubbiamente con più efficacia, illustrata dall'onorevole Guardasigilli se crederà di farlo.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ve n'è più bisogno.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Allora, onorevoli colleghi, ammainiamo le vele e speriamo di essere giunti alla fine di questa noiosa per voi (ed alquanto laboriosa per me) esposizione delle modificazioni le quali, attraverso qualche tribolo e qualche piccolo ostacolo, abbiamo concluso d'accordo con la più parte degli onorevoli proponenti e che speriamo siano tali da indurvi all'adozione di questa legge. Io non voglio proprio aspergervi, come diceva il Tasso, « di soave licor gli orli del vaso ». Parliamoci un po' chiaro a riguardo del contenuto sostanziale di questa legge. La relazione dell'Ufficio centrale due volte lo ha detto con una chiarezza che può esservi sembrata rudezza: è questa una legge d'indole economica e sociale; è una legge che va prospettata sotto l'aspetto dell'utilità che reca; è una legge che naturalmente per raggiungere questo intento (non l'abbiamo dissimulato, anzi ne abbiamo fatto un merito al legislatore proponente) può attenuare in qualche parte il diritto privato nelle sue espressioni più arcaiche ed assolute. Infatti l'Ufficio centrale ha la concezione che il bene pubblico esige dei sacrifici privati. Il più fine ironista della moderna letteratura francese, Anatole France ha fatto dire al suo Jérôme Coignard che il bene pubblico è la risultante di tanti mali privati: ed è proprio così. Il bene pubblico impone a ciascun privato di sacrificare una parte dei suoi interessi; questo sacrificio non deve essere una confisca. Io ho sentito grosse parole l'altro giorno; ho sentito parlare di legge di confisca, di legge socialista. Io, anche se fosse una legge socialista, non ne sarei affatto spaventato, questo lo dichiaro per conto mio; io non ho paura dei postulati socialisti in quanto si possano adattare con un sapiente senso conservatore. Un lord inglese conservatore, anzi capo di un partito conservatore, ha detto che il migliore dei conservatori è colui che consente, a tempo, qualche cosa di più di ciò che egli dovrebbe consentire, per evitare che poi gli sia domandato molto di più di quello che egli dovrebbe dare.

Ma è proprio vero onorevoli colleghi che questa legge sia così confiscatrice? In che cosa c'è la confisca? C'è il riconoscimento del diritto eminente dello Stato al riguardo delle acque pubbliche, che per essere pubbliche sono

statali; se vi sono stati degli usi che si sono incrostatati su questo diritto pubblico, che l'hanno alquanto vulnerato, ebbene siccome precisamente non si tratta di voler fare alcuna rivoluzione del diritto privato, ma semplicemente di voler ricondurre il diritto privato nei giusti confini, ed a grado a grado, senza sbalzi, laddove abbiamo potuto mantenere introducendo il diritto d'insistenza, la conservazione pratica del godimento dell'utenza l'abbiamo fatto, laddove ci è parso proprio necessario che questo non potesse essere mantenuto abbiamo inserito il principio d'indennizzazione, non dappertutto perchè non in tutti i casi sarebbe giusto farlo, giacchè non si potevano certe usurpazioni legittimare in danno dell'interesse generale di tutti.

Quando io fuori di qui sento, a troppo gran voce, invocate le tradizioni giuridiche degli ammaestramenti romanistici, io mi meraviglio di cotale fioritura straordinaria di candide ninfee romanistiche su queste acque oggetto della legge, ed a me pare di intravedere, sotto la toga romana del giureconsulto antico, spuntare l'interesse eccessivamente misoneista ed alquanto egoistico dei sedicentisi attuali proprietari di acque pubbliche, pavidì di vedere lesa un loro interesse particolare, contrastante, anche moralmente oltrechè politicamente, coll'interesse generale e col diritto pubblico. Ma quando invece io sento qui dentro (ove ogni dubbio di non obbiettività resta escluso sempre) citare autorevolmente le tradizioni giuridico romane, io mi domando se i romani non ci abbiano dato altro insegnamento. Io trovo nel diritto romano il senso realistico della vita, perchè attraverso le fasi del diritto romano trovo che il giureconsulto andò seguendo le necessità dei bisogni quotidiani e facendo aderire le sue regole a quelle che furono le esigenze mutevoli del suo crescendo economico. Il diritto non è mica un fine a sè stesso; il diritto deve avere la finalità pratica di regolare equamente le nuove situazioni economiche le quali si vadano mano a mano svolgendo.

Chi vorrebbe, onorevoli colleghi, che di fronte agli Alti forni, che sviluppano masse di fumo, si regolassero oggi i rapporti di vicinato coi principi che regolavano l'emissione del fumo della taberna casearia? Chi vorrebbe che di fronte alle ferrovie che forano le loro gallerie nelle

montagne, noi applicassimo il principio della proprietà privata assoluta *usque ad infera*? Chi vorrebbe che di fronte all'aviazione noi applicassimo il principio della proprietà assoluta *usque ad sidera*? Così l'elettrotecnica che diventa elettrochimica per i concimi, che diventa elettrosiderurgica per forgiare i metalli, che per una serie di applicazioni elettriche diventa elettromotrice per le ferrovie non deve, creando nuove situazioni economiche, creando nuovi rapporti, nuove necessità, non deve, dico, indurre il legislatore a nuove visioni a più larghe vedute, a nuovi adattamenti del diritto privato? È possibile che noi applichiamo anacronisticamente, assurdamente dei precetti che sono veri nella loro intrinseca ragione, ma che diventerebbero impratici nella loro applicazione, solo perchè i nostri grandi maestri del passato questi precetti ci hanno insegnato? L'Ufficio centrale termina pregando il Governo di riprendere il proposito che il precedente Gabinetto si era proposto di attuare. All'Ufficio centrale, come esso nella sua relazione del 30 aprile 1919 narrò, era giunta domanda da parte del Governo del tempo di avere il consenso dell'Ufficio stesso (oggi spero si avrà il consenso molto più autorevole dell'assemblea), di applicare anche per decreto reale queste disposizioni nuove che tendono a migliorare l'istruttoria amministrativa, la disciplina ed il regolamento contenzioso, e lo svolgimento pratico della concessione di derivazioni di acque pubbliche; e ciò per il vero vantaggio pubblico.

L'Ufficio ha fiducia che il Senato accoglierà il progetto; l'Ufficio dichiara (e sarebbe superfluo che lo facesse, come sarebbe ingiustificatamente superbo se dicesse il contrario) dichiara che non pretende affatto neanche adesso di avere presentato un'opera perfetta. Però l'Ufficio dichiara fin d'ora, per evitare delle ripetizioni durante la discussione degli articoli, che è pronto ad accettare qualunque insegnamento o modificazione che riguardi la forma; nella sostanza l'Ufficio non crede di poter consentire a modificazioni al di là di quelle che sono state concordate col Governo.

Quindi la sostanza della legge deve rimanere quella che è ora, qualunque ulteriore variazione sostantiva insidierebbe il valore intrinseco ed eluderebbe le finalità pratiche che la legge si è proposta, finalità che l'Ufficio centrale augura,

che il Senato, col suo voto autorevole, dichiarò doversi presto e meglio che si può raggiungere per l'interesse dell'economia del Paese.

L'ultimo libro (e quindi la citazione è proprio freschissima, e non spiacerà al mio amico Ferraris) l'ultimo libro di Maeterlink che è stato pubblicato nel mese di luglio intitolato: *Les sentiers dans la Montagne* contiene questa frase che mi ha impressionato e che ripeto al Senato: *Plus nous voyons de belles choses, plus nous devenons aptes à en faire des bonnes*. Quanto più noi vediamo delle cose belle, tanto più noi ci sentiamo preparati a farne delle buone.

Onorevoli colleghi, noi veniamo da un periodo in cui di cose belle ne abbiamo vedute tante; abbiamo veduto in questo periodo atti della maggiore liberalità, magnanimità e generosità; ci saranno state delle eccezioni, ma le eccezioni non fanno che confermare la regola, ed una macchia in fondo ad un bel quadro non guasta la figura che vi campeggia. Tutto questo nostro paese per quattro anni ha fatto i più grandi sacrifici; i figliuoli hanno generosamente gittato la vita, le madri hanno trepidato, i padri, intensificando il loro lavoro, sono stati pensosi e commossi sulle sorti della patria; tutti abbiamo sacrificato qualche cosa, e tutti siamo pronti a sacrificare ancora qualche cosa. Non sembrerà dunque eccessivo il chiedere che pel pubblico bene si sacrifichi qualche cosa di quanto vi è di più remotamente antico, ma di meno utilmente pratico di una forma di proprietà privata. Il privato deve persuadersi che il di lui interesse particolare dovrà d'ora innanzi facilmente cedere là dove sia necessario che il pubblico vantaggio trionfi, quel pubblico vantaggio che, secondo il padre Dante, era, e doveva essere, l'unica, la sola finalità e giustificabilità di qualunque legge. Egli nel libro IV *de Monarchia* ha scritto che *jus non est nisi ad bonum publicum intendens*. Questa legge tende al bene pubblico, e merita il vostro suffragio. (*Approvazioni generali, applausi*).

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Prego l'onorevole collega ministro dei lavori pubblici e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale d'integrare il testo concordato

tra Governo e Ufficio centrale con due varianti, che sono appunto di forma, come raccomandava l'onorevole relatore, non di sostanza. Esse mi sembrano necessarie affinché il testo ottenga forma giuridica corretta.

Sono due varianti di lieve importanza; le espongo adesso per evitare di riprendere la parola nella discussione degli articoli e per rendere definitiva la rettifica del testo concordato.

La prima è all'articolo 14-bis, nel quale è detto:

« I canoni stabiliti all'articolo precedente non sono applicabili alle acque derivate dai canali di proprietà dello Stato ». Come sa il Senato, questi canali di proprietà dello Stato sono i grandi canali, principalmente d'irrigazione, per i quali un regolamento speciale stabilisce invece del canone di concessione un prezzo di affitto, che ha naturalmente altri criteri di determinazione. Su questo non c'è nessuna osservazione da fare.

L'articolo 14-bis, è la riproduzione di un capoverso dell'articolo 14 del decreto luogotenenziale del 1916 che a sua volta riproduceva un articolo della legge del 1884. Però io pregherei si dicesse « canali di proprietà demaniale dello Stato », perchè questa è la denominazione con cui sono indicati negli articoli 1, 165 e 170, della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Un'altra osservazione di analoga natura si riferisce all'articolo 38, che nell'abrogare le disposizioni contrarie alla nuova legge, dichiara: « Sono abrogati il capo 5, titolo 3<sup>o</sup> della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche n. 2248, allegato F, la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie terza), i numeri 6 e 18 dell'articolo 23 della legge sul Consiglio di Stato testo unico 17 agosto 1907, n. 638, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge ».

Se non che, i due numeri 6 e 18 di questo articolo della legge sul Consiglio di Stato non riguardano soltanto la materia delle acque pubbliche; il n. 6 concerne i ricorsi in materia di consorzi per strade le quali toccano il territorio di più provincie, e sopra le contestazioni circa i provvedimenti per il regime delle acque pubbliche ai termini dell'articolo 124 della legge 20 marzo 1865; il n. 18, contempla i ricorsi contro i provvedimenti ordinati dal prefetto a

norma di quanto è prescritto dall'articolo 378 della stessa legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, relativi a opere pubbliche delle provincie e dello Stato. Ora l'articolo 378 concerne le contravvenzioni alla citata legge che alterano lo stato delle cose. Possono dunque essere contravvenzioni in materia stradale, in materia di acque, o di altre opere pubbliche. Perciò prego l'Ufficio centrale di consentire che l'articolo 38 sia modificato in modo che dopo le parole « testo unico 17 agosto 1907, n. 638 » si dica: « in quanto sono incompatibili colla presente legge, ed ogni altra disposizione alla medesima contraria ».

In questo modo si avrà una disposizione esatta e precisa.

Ripeto, che mi sono permesso di fare adesso queste osservazioni perchè il testo concordato fra Governo e Ufficio centrale si possa considerare come definitivo, salvo le preghiere che farò rispetto a qualche articolo per alcune correzioni di lingua e di stile, senza importanza giuridica.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Dopo la minuta, lucida, eloquente esposizione fatta dall'egregio e valoroso relatore, delle ragioni che consigliarono l'Ufficio centrale, di accordo col Governo e coi senatori proponenti, a presentare oggi il testo unico degli emendamenti, io non ho da aggiungere nessuna parola, essendo completamente d'accordo con lui su quanto ha esposto con parola così persuasiva e, diciamo pure, esauriente.

Certo che, così facendo, nè l'Ufficio centrale nè il Governo ritengono di aver risposto a tutto ciò che era desiderabile, ma certo hanno risposto a quanto era possibile nell'ora e nel momento in cui questa legge viene a compimento: ora e momento i quali impongono che non s'indugi oltre, nella sua approvazione per considerazioni e proposte d'indole puramente secondarie, mentre le rinascenti attività e i bisogni impellenti che ci incalzano da ogni lato e di cui posso rendermi specialmente interprete io come ministro dei lavori pubblici, reclamano la piattaforma di una legge organica che consenta ed agevoli tutte le multiformi

manifestazioni della nostra attività in fatto di forze idriche ed idro-elettriche.

Perchè non vi è un momento solo da perdere se vuoi affrettare il ritmo accelerato del lavoro nazionale verso una crescente produzione. La legge avrà i suoi difetti accanto alle sue preminenti qualità; ma questo è certo: che intrinsecamente, di fronte alle due concezioni — la vecchia tradizione del diritto privato ed i nuovi orizzonti del diritto pubblico — essa ha il valore indiscutibile di armonizzare insieme tutto ciò che vi è di buono nella tradizione, con tutto ciò che vi è di sano e di promettente nelle nuove esplicazioni sociali. È una legge ansiosamente attesa; ed il Senato approvandola farà opera veramente saggia. Onde io, nel raccomandare vivamente che se ne affretti la discussione, vorrei pregare il senatore Beneventano, che propose tanti emendamenti, a volersi contentare di quelli che l'Ufficio centrale ha dichiarato di potere accettare, senza insistere sugli altri che ci condurrebbero in lungo, senza alcun pratico risultato, dappoichè nè il Governo nè l'Ufficio centrale, che li hanno già ampiamente vagliati e discussi, potrebbero accettarli.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Debbo fare una dichiarazione ed è quella che l'Ufficio centrale con grato animo accoglie il consiglio dell'onorevole collega Ferraris di disporre la materia in modo più euritmico. Non lo ha fatto perchè dovendo farsi dei richiami di articoli dei quali si varierebbe la numerazione, si riserva di farlo quando, terminata la discussione degli articoli, si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto del progetto; l'onorevole senatore Ferraris ha osservato giustamente che si dovrebbe disporre prima la materia che regola la concessione delle acque, poi quella che regola la costruzione dei laghi artificiali e dei bacini montani, poi la materia giurisdizionale. Per far ciò bisogna spostare molte citazioni di articoli ed il Senato ci sarà indulgente se non abbiamo avuto il tempo materiale di farlo, come del resto ci proponiamo di fare a momento opportuno.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

## Articolo unico.

Sono convertiti in legge, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

a) il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche;

b) il decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

c) i decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

d) il decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242 concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali nonchè di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Carlo Ferraris.

FERRARIS CARLO. Io mi ero iscritto a parlare sopra questo articolo per rivolgere all'Ufficio centrale una domanda relativamente alla struttura generale del disegno di legge, poichè l'egregio relatore, onor. Rolandi Ricci, nella sua precedente esposizione aveva ommesso di darne cenno; ma ormai egli ha prevenuta la mia domanda con le sue ultime dichiarazioni ed a me quindi non resta che ringraziare l'Ufficio centrale di avere accettato i miei suggerimenti in ordine a quella materia.

Rispetto a quest'articolo specificatamente, io credo che sarebbe opportuno aggiungere, oltre all'indicazione degli altri decreti, anche l'indicazione del decreto 22 dicembre 1918, n. 2065. Proporrei cioè che il comma a, di questo articolo unico, fosse così concepito: a) I decreti luogotenenziali 20 novembre 1916, n. 1664, e 22 dicembre 1918, n. 2065, concernenti le derivazioni di acque pubbliche ».

Mi permetto di sollevare una questione di forma rispetto al titolo della legge.

Io vorrei che il Senato stesso, di fronte al lungo titolo che figura attualmente nell'intestazione di questo disegno di legge, proponesse al Governo di sostituirvi, in occasione della pubblicazione della legge, un titolo più in ar-

monia con contenuto della legge stessa, titolo che potrebbe essere il seguente: « Legge sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onor. Carlo Ferraris propone che il comma a) di questo articolo sia modificato in questo senso:

a) i decreti luogotenenziali 20 novembre 1916, n. 1664 e 22 dicembre 1918, n. 2065, concernenti le derivazioni di acque pubbliche.

Lo stesso onorevole senatore Carlo Ferraris propone che il titolo del disegno di legge sia mutato nel seguente: « Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali ».

Domando se queste proposte di emendamento sono appoggiate.

Chi le appoggia è pregato di alzarsi.

(Sono appoggiate).

Domando all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale se accettano le proposte di modifica dell'onorevole Carlo Ferraris.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anche il Governo da parte sua dichiara di accettare queste modificazioni.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti gli emendamenti proposti dall'onorevole senatore Carlo Ferraris.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo allora ai voti l'articolo unico del disegno di legge ed il titolo del disegno di legge stesso, con le modificazioni proposte dall'onorevole senatore Carlo Ferraris.

Chi approva il titolo del disegno di legge e l'articolo unico così modificati, è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli allegati a questo disegno di legge.

## CAPO I.

NORME SULLE DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI  
DI ACQUA PUBBLICA.

## Art. 1.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:



a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, derivata e utilizzata acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante tutto il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

A questo articolo l'onorevole senatore Beneventano ha proposto un emendamento. Do quindi facoltà di parlare all'onorevole senatore Beneventano perchè illustri il suo emendamento, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Possono derivare ed utilizzare acqua pubblica:

a) coloro che ne ottennero la concessione dalla autorità pubblica;

b) coloro che posseggono un titolo legittimo anteriore al 1854 ovvero principio di prova scritta d'immemorabile possesso;

c) coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge del 10 agosto 1884, n. 2644 derivata ed utilizzata acqua pubblica limitatamente al quantitativo di acqua e forza motrice utilizzata da loro;

d) coloro che ne ottengono regolare concessione a norma della presente legge.

BENEVENTANO. Nessuno più di me comprende la grande necessità di venire all'approvazione di questa legge. Si tratta di un interesse generale per il paese, e speciale per la Sicilia. Anzi io mi ricordo di aver qui in quest'Aula preso la parola per raccomandare che questa legge fosse presto esaminata dal Senato. Fatta questa dichiarazione, vengo a parlare degli emendamenti, che mi sono permesso di proporre.

La relazione fatta egregiamente dal nostro collega senatore Rolandi Ricci, così poetica ed alata, in concreto si trova, secondo io credo, in manifesta contraddizione fra il principio palesato nelle precedenti discussioni ed il complesso delle disposizioni contenute nel disegno di legge definitivo che abbiamo in esame.

Prima di tutto è necessario dichiarare se sui beni di demanio pubblico possano o no esistere diritti privati. Saranno temporanei, saranno perpetui, ma in concreto il progetto riconosce che esistono.

Se per l'attuazione di questi usi l'acqua derivata si sottrae dal privato dal corso pubblico e la s'immette nell'acquedotto suo, diventa privata quando entra nel canale privato.

Fermiamo dunque questo primo concetto. Esamineremo poscia quali debbono essere i titoli sui quali si può fondare la domanda per ottenere il riconoscimento del diritto di usare e derivare.

Nell'art. 1° si adopera la frase alla lettera a): « titolo legittimo ». Io credo sia della più alta importanza distinguere le concessioni antiche dalle altre avute per la legge del 1865 relative alle opere pubbliche, e per la legge del 1884. Queste sono vere e proprie concessioni, che valgono più di un titolo.

Vi è pure altro titolo ed è quello del possesso immemorabile. Questo possesso immemorabile è di per sé stesso un titolo, e lo suppone, invero, preesistente. Questo possesso immemorabile, ben distinto dal possesso trentennale di cui è parola alla lettera b), è della più alta importanza per la Sicilia. Le leggere concessioni date dal secolo XIII fino al secolo XVI, per effetto di cattiva manutenzione si sono interamente perdute.

Di esse è rimasta soltanto qualche principio di prova scritta, dalla quale si desume che la concessione esisteva. Possiamo ora noi mettere in pari condizioni colui il quale ha il titolo per immemorabile possesso, con coloro che hanno il possesso trentennale precedente alla legge del 1884, che fino ad un certo punto si può considerare un possesso illegittimo, ma che si legittima per la durata pacifica non interrotta? Io credo che questo sia importante distinguere, per le conseguenze che derivano dalla nuova legge.

Una recente decisione del nostro Tribunale supremo delle acque ritenne nientemeno che la copia legale di un atto di concessione, depositata presso un pubblico notaro or sono circa 65 anni, da un corpo morale, al quale era succeduto il Demanio dello Stato, che cedette la derivazione ad un privato, non era da considerarsi come prova autentica!

Da ciò la necessità di distinguere il possesso immemorabile dal possesso trentennale anteriore alla legge del 1884.

Questo per quanto riguarda l'articolo 1. Allorché verremo all'art. 1 *bis* dirò le ragioni per cui insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il Governo hanno dichiarato che non accettano modificazioni sostanziali al testo concordato.

Domando quindi se l'emendamento presentato dal senatore Beneventano è appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

Non è appoggiato, quindi non può essere messo in discussione.

Viene ora un emendamento presentato dal senatore Rota, il quale però non è presente.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Il senatore Rota ha concordato l'emendamento con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 nel testo concordato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 1 *bis*.

Gli utenti di acqua pubblica di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1920, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione sia avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* entro il 31 dicembre 1919, e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto, a spese dell'interessato, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato potrà ricorrere al tribunale delle acque pubbliche di cui all'articolo 34.

Su questo articolo sono iscritti a parlare i senatori Polacco e Spirito.

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco.

POLACCO. La mia iscrizione su questo articolo è di vecchia data, ed ha perduto ogni ragion d'essere. Mi ero iscritto prima che si

iniziasse la discussione generale e però prima ancora che il collega Ferraris esponesse le sue osservazioni circa i troppi casi in cui è chiesto il parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Voleva appunto notare che male a proposito in questo articolo si vincolava la decisione del ministro al voto conforme del Consiglio, né reggeva l'osservazione fatta dal nostro relatore a pag. 3 della prima sua relazione, cioè che il ministro, ove non condivida il parere del Consiglio, può astenersi dal provvedere, mentre in questo caso egli non può assolutamente tenere questa condotta passiva trattandosi di constatare e decidere se c'è o no il diritto di essere inclusi in questi catasti delle utenze. Ma oggi tutta questa materia dei pareri conformi è stata modificata con l'art. 33 *ter* del nuovo testo, e non c'è ragione di insistere, per quanto forse sarebbe più semplice dire: «previo il parere del Consiglio superiore delle acque». Ma sul principio generale formulato al detto art. 33 *bis*, credo intenda tornare il collega Ferraris e quindi io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Spirito.

SPIRITO. Onorevoli senatori, vorrei di buon grado aderire alla fervorosa esortazione dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, perchè non si perdesse altro tempo, e la legge si conducesse in porto. Però, anche a non voler rilevare l'anormalità di una preventiva discussione da parte del relatore e del ministro, certa cosa è che, pur riconoscendo che l'onor. Rolandi-Ricci ha fatto una esposizione lucida, chiara, esauriente circa il nuovo testo concordato, non si può accogliere l'ultimo suo voto. Accetteremo modificazioni di forma che potranno essere suggerite, così egli ha detto; ma, per quanto si attiene alla sostanza delle disposizioni, non accoglieremo altre proposte o modifiche.

Mi permetta, onorevole relatore, se così dovesse essere, chiudiamo i battenti del Senato, e non ne parliamo più. Perchè se prima di sentire la discussione e gli oratori iscritti avete espresso un tale proposito, ciò non solo non è un incoraggiamento a discutere per migliorare la legge, ma costituirebbe come la soppressione delle discussioni del Senato.

Voi avete detto di avere avuto conferenze

con l'onor. Beneventano, col senatore Rota, e con qualche altro; ma questi valentuomini non rappresentano il Senato; anzi aggiungo che io non so nemmeno quali fossero gli emendamenti proposti da detti colleghi, sicché io, a parte il giudizio sul merito della proposta, non sono neppure in caso di dire se quello che mi propongo di esporre al Senato possa essere stato già oggetto di discussione tra altri colleghi e la Commissione.

Fatte queste dichiarazioni preliminari, debbo invocare la benevolenza del Senato, e fare appello alla equità dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e all'amicizia e all'equità dell'illustre relatore. Sento la necessità ed il dovere di esprimere con sincerità il mio pensiero, e cioè che io non sono ancora perfettamente convinto, e non è tranquilla la mia coscienza pel giusto fondamento giuridico di questa proposta di legge, la quale con un tratto di penna viene a sopprimere, a togliere qualunque valore giuridico alle antiche utenze.

Aderisco a quello che è si detto intorno alle necessità dei tempi nuovi, agl'impellenti bisogni della nazione, ai larghi orizzonti, e convengo nell'affermazione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, che *ruil hora* e non bisogna perdere tempo; che bisogna fare in modo che la produttività attiva del Paese non sia ostacolata da indugi soverchi. Senonché sento in sua coscienza ciascuno di noi, e lo sente anche per la dignità del Senato, che non sarebbero mai queste buone ragioni per fare una cattiva legge. Noi dobbiamo discutere; la proposta di legge anche se buona, può essere ancora migliorata.

E non vale dire che l'interesse pubblico incalza, perchè io penso che in ogni paese ben costituito si debba armonizzare l'interesse pubblico col privato; e non è possibile, e non sarebbe degno di noi se, per affermare soverchiamente quest'interesse pubblico, dovessimo poi fare man bassa sui diritti e sugli interessi privati.

Detto questo, onorevoli colleghi, io richiamo la vostra attenzione principalmente sulla prima relazione dell'onor. Rolandi Ricci, uomo di grande dottrina giuridica, di grande acume. Se, nonostante ciò, io vedo difettosa o per lo meno deficiente la dimostrazione del buon fondamento giuridico delle proposte del Governo, debbo

dedurne che la tesi di coloro che vogliono rispettate le utenze antiche abbia un vero substrato di verità e di legalità; così si spiega come soltanto con argomenti deboli e parziali l'onorevole Rolandi Ricci abbia tentato di assolvere il compito della dimostrazione della base giuridica della legge. Nella sua relazione invero è detto così: « Chiunque esaminasse coscienziosamente, obiettivamente la materia delle derivazioni idrauliche e lo stato della legislazione, resterebbe al certo molto perplesso nel definire quali siano e in che consistano questi cosiddetti diritti privati ». Come vedete, a giudizio del relatore tali diritti privati sono quasi una materia perfettamente trascurabile. Ma egli stesso, quando viene poi a dimostrare il fondamento giuridico della proposta innovazione, anzi di questa trasformazione, è costretto, malgrado la ricchezza delle risorse del suo ingegno e la parola eloquentissima che possiede, a limitarsi alla enunciazione generica di alcuni editti del Piemonte, di certe lettere patenti di Lombardia e di poche altre minuzie. Io sono invece convinto che tutti questi diritti privati, basati sulle utenze antiche, questi possessi ed esercizi millenari non possono essere scossi per codeste semplici osservazioni della relazione, nè per i pochi e piccoli richiami a precedenti legislativi, giudiziari, o giuridici. No; l'onorevole Beneventano già vi ha ricordato che il titolo legittimo di cui parlano le leggi, e vedremo come questo titolo pur nelle leggi recenti sia riconosciuto come un diritto legittimo o titolo giuridico, deriva dall'immemorabile o dalla centenaria del diritto intermedio. Potrei aggiungere che viene dalla « *Vetustas* » del diritto romano, che l'onor. Rolandi Ricci anche oggi ha quasi preso in giro come cose di altri tempi, ed ha obiettato che le citazioni romanistiche si sono fatte poco a proposito. Ma, onorevole Beneventano, devo a lei ricordare, e ricordo a me stesso, perchè siamo del Mezzogiorno ambedue, che per le provincie napoletane e siciliane avvi una speciale legislazione, che, e lo dico con dolore, l'onorevole relatore ha perfettamente trascurata. Infatti nelle provincie napoletane e siciliano, non soltanto la *immemorabile* e la *centenaria*, non soltanto la « *Vetustas* » del diritto romano erano forti di diritti, e quindi di titoli, ma esisteva, e l'abbiamo tuttora, la legge del 2 agosto 1806 la quale abo-

liva la feudalità, e che fu confermata dalla successiva legge del 1816.

Ebbene, onorevoli colleghi, che cosa dice la legge del 1806, la quale vige tuttora, perchè non fu mai abolita nè abrogata in quanto essa rappresenta una gloriosa tappa nel progresso della civiltà?

La legge del 1806, mentre da una parte dichiarava la proprietà pubblica dei fiumi con l'uso secondo le norme del diritto romano, nel tempo stesso espressamente dichiarava essere beni burgensatici ed allodiali, ossia vere, legittime, libere proprietà private le derivazioni di acqua preesistenti insieme alle loro opere e manufatti. Questo è il diritto vigente.

Ora domando io, onorevoli senatori, possiamo noi dare un frego su tutti questi diritti che rappresentano migliaia di utenze antiche? Non sono le grandi derivazioni, perchè noi nel mezzogiorno non abbiamo i grandi fiumi, ma sui nostri piccoli fiumi, sui nostri piccoli rivoli, trovano vita e salute migliaia e migliaia di opifici, di molini ed altre opere di questo genere.

Tutto ciò verrebbe annullato, ed il diritto di proprietà non esisterebbe più; e coloro che hanno queste utenze come unico bene, unico patrimonio di loro famiglia, le perderebbero. Si noti poi che moltissime di queste utenze, la cui origine si perde nei secoli passati, furono già acquistate e trasferite con pubblici atti, quindi a suon di moneta. E gli acquirenti, i possessori un bel giorno sarebbero colpiti da questa legge che, attraverso nuovi orizzonti di diritto pubblico, o per esigenze o convenienze di Stato, toglierebbe loro tutto.

Eppure si tratta di veri diritti preesistenti, precostituiti, diritti quesiti; non sono semplici interessi, onorevole Rolandi-Ricci! Nelle provincie napoletane e della Sicilia non solo avemmo la legge del 1806, ma per il periodo successivo dal 1806 al 1865, data della legge vigente sulle opere pubbliche, furono emanati prima la circolare del 18 settembre 1806 in relazione alla legge del 1806, e poi i reali rescritti del 17 giugno 1850 e dell'8 marzo 1853, per i quali era dato a ciascun cittadino di liberamente derivare acque pubbliche, massime dai corsi non navigabili, purchè non nuocessero ad altri. Questi sono diritti veri e propri, costi-

tuiti da leggi; sono derivazioni di proprietà degli utenti, e voi non potete abolirli.

Se avete bisogno di queste derivazioni, potete espropriarle per pubblica utilità (articoli 40 e 46), con relativo indennizzo; ma se venite altrimenti a privare i cittadini di questi diritti, allora, bisogna dirla la parola vera, è una spoliazione, una confisca che voi fate; e voi, onorevole relatore, non dovete meravigliarvi se è corsa tale voce come una brutta qualifica di questa legge.

Ma v'è di più: l'onorevole Rolandi-Ricci nella sua relazione, fra l'altro afferma che ciò che è più importante si è che la stessa legge del 1884 non stabiliva la perpetuità di questi diritti legittimi, di queste utenze antiche, di cui agli articoli 1, 2, 24 di detta legge. No, non è così; la legge del 1884 stabilisce precisamente il contrario di quello che è detto nella relazione; difatti l'art. 1° detta: « Nessuno può derivare acque pubbliche nè stabilire su queste molini o altri opifici se non ne abbia titolo legittimo ». E quale è questo titolo? È quello che deriva dalla legge del 1806, dalla centenaria, da tutti gli altri mezzi con cui si acquistano i dritti. E che cosa vuol dire riconoscimento di un diritto legittimo, se non un diritto a perpetuità? Che forse la legge, o l'articolo 1° suddetto, quando parlano di titoli legittimi hanno detto che l'uso delle acque debba avere una durata limitata nel tempo? No, quando si acquista in base alla legge del 1806 che ha abolito la feudalità, quando si acquista in base all'immemorabile o alla centenaria, o alla « Vetustas » del diritto romano, od anche con atto contrattuale, colui che ha acquistato il diritto ne è proprietario perpetuo, a meno che la limitazione del tempo non sia espressamente sancita.

È vero che la legge all'articolo 2 parla poi delle concessioni e dice che esse non possono essere che temporanee, mentre quelle perpetue possono essere soltanto concesse per legge; ma è evidente che ciò si riferiva all'avvenire; il legislatore del 1884 da una parte riconosceva i dritti preesistenti, e dall'altra, per le concessioni avvenire, stabiliva come potevano essere costituite, secondo che fossero perpetue o temporanee.

Ultimo argomento: coll'articolo 24 si fece una sanatoria perchè si riconobbero, come l'onorevole Beneventano ha ricordato, gli acquisti

per prescrizione trentennale, per usucapione. In vero si stabilì che chi avesse posseduto per trent'anni aveva acquistato il titolo legittimo a conservare il proprio diritto. Ed anche qui il legislatore intese riferirsi ad un diritto a perpetuità, perchè l'art. 24 si rimette all'art. 1° della legge, dove si parla dell'acquisto dei diritti legittimi o dei titoli legittimi senza limitazione di tempo. Ora, se è così, domando: a queste utenze quale condizione avete voi fatto? Posso consentire che voi alle grandi utenze e alle grandi derivazioni abbiate concesso qualche cosa, abbiate portato dei temperamenti, fatti degli accomodamenti; ma alle utenze piccole, alle piccole derivazioni, che rappresentano migliaia e migliaia di piccoli borghesi e di modesti cittadini, che cosa avete offerto? Nulla. Non solo; ma vi è qualche cosa di peggio; non solo non offrite nulla, ma vi proponete di compiere una vera iniquità.

Ho dimostrato che per la legge del 1806 le derivazioni furono dichiarate di piena libertà privata, una con tutte le opere e con tutti i manufatti, vale a dire piena e libera proprietà. Ebbene, a cosiffatte proprietà, a codesti utenti e cittadini, per tutto conforto voi vi apprestate a sottoporli all'art. 12 *ter*, col quale è prescritto che le concessioni di piccole derivazioni a loro termine saranno rinnovate, ma, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha diritto o di ritenerle senza compenso una con le opere e manufatti, ovvero di obbligare l'utente a rimuovere a sue spese le opere e ridurre le cose *ad pristinum*.

Dunque lo Stato mi toglie la derivazione, mi toglie le opere, mi toglie il molino, mi toglie il canale che io ho fatto, i manufatti che sono sulla sponda; e non mi dà nulla! Lo Stato può anche dire che tutto ciò non gli serve, e mi obbliga a levarlo a mie spese e a rimettere tutto nello stato primiero. E volete una iniquità maggiore di questa, quando si tratta, ripeto, di diritti legittimi, di titoli che vengono dalla legge, che hanno origine dalla legislazione antica, e che lo stesso legislatore moderno quello del 1884, li ha dichiarati proprietà e titoli legittimi? In uno Stato civile come potete fare una cosa simile? E rinunzio a leggere il resto di questo articolo.

Si obietta: ma c'è di mezzo il bene pubblico; c'è il desiderio, la necessità di giovare alla collettività! Ma questa non è buona ragione

per fare man bassa su tutto il nostro diritto: non dimentichiamo mai che al disopra di tutto, nel governo dei popoli, devono sempre presiedere la giustizia e la onestà; la virtù dei Governi e dei Parlamenti deve consistere nel saper contemperare i diritti privati con quelli della generalità.

Obbiezioni a quello che io dico? Non mi sembra che ve ne sia nessuna. Del resto l'ora è tarda e non voglio abusare ancor più della pazienza del Senato; sarò breve.

Una sola obbiezione ha fatto la relazione dell'Ufficio centrale; è incompatibile, ha detto, il concetto dello Stato il quale ha la proprietà dell'acqua, con la coesistenza del diritto di un privato che abbia la proprietà di qualche altra cosa, l'uso dell'acqua stessa, o di parte della medesima.

Nessuna incompatibilità; la proprietà pubblica dell'acqua rimane allo Stato; ma deve rimanere al privato la proprietà dell'uso dell'acqua, in quanto viene dalla derivazione in base ad un diritto legittimo e ad un titolo incontestabile. Cosicché si possono benissimo contemperare e possono coesistere il rispetto della proprietà pubblica dell'acqua, con quello del diritto privato sulle derivazioni legittimamente consentite o legittimamente acquistate.

Onorevoli colleghi, prima di finire desidero per un momento solo richiamare la vostra attenzione sopra una condizione strana, permettetemi di dirlo, a proposito di questa legge, che viene fatta a noi, al Senato. Noi ci troviamo in presenza di quattro relazioni: quella ministeriale; una prima relazione dell'Ufficio centrale; una seconda della stessa Commissione; ed una terza, quella brillantemente fatta oggi oralmente dall'onor. Rolandi Ricci.

Notate che nel primitivo progetto Bonomi questa completa ingiuria al diritto preconstituito ed al diritto dei privati, e che sono venuto a denunziare, non esisteva. Il titolo legittimo di cui alla lettera a) dell'art. 1° non aveva bisogno di riconoscimento, valeva di per se stesso; era riconosciuto. Il riconoscimento ai fini di questa legge era soltanto prescritto per i casi della lettera b); in altri termini, si proponeva soltanto di ritornare sopra la concessione fatta dalla legge del 1884, la quale elevava con l'articolo 24 a titolo, la prescrizione trentennale. Ma ciò non parve sufficiente all'Ufficio centrale;

cosicchè, permettetemi di dirlo, « quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini ». La Commissione non vede che l'interesse pubblico, ed in base a questo interesse pubblico, con un tratto di penna fece quello che il socialista riformista, ministro Bonomi, non aveva osato fare!

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti (interrompendo)* ... Ma lasci stare il socialista riformista, è il Governo che ha presentato la legge...

SPIRITO ... Ma noi siamo uomini politici; la qualifica di socialista riformista non è offensiva; le mie parole sono affatto parlamentari...

MORTARA ... Ma questo non è un linguaggio da uomo politico, questo è un linguaggio da avvocato di cattiva causa...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

SPIRITO. L'onorevole ministro a suo tempo mi risponderà; ma non accetto i suoi apprezzamenti, nè egli può a me impedire che, come senatore, esprima il mio concetto sopra l'atto di un ministro, ed il carattere politico di esso.

Nella seconda relazione dell'Ufficio centrale ho letto un periodo, che io mi permetto chiamare pauroso, e su di esso credo bene di richiamare l'attenzione del Senato, perchè valuti anche la portata politica del decreto che discutiamo. L'onor. Rolandi Ricci fa a se stesso la obbiezione se, dato il nostro diritto generale statutario vigente in Italia, sia ammissibile un atto disarmonico, una eccezione per cui in un bel momento i diritti del privato sono soppressi, sacrificati in nome e sull'ara del bene della collettività, Ebbene, sapete come risponde l'onorevole Rolandi Ricci? Nella sua relazione scrive: « Il dire che il nuovo principio costituisce un precedente isolato e disarmonico non potrebbe condurre che ad una sola conclusione: invece di disattendere il principio, ciò dovrebbe persuadere a procedere oltre, fino all'armonia con esso del resto della legislazione. Ed ove bisogni a ciò giungere evolutivamente anzichè rivoluzionariamente, bisognerebbe pure da qualche parte cominciare. Ebbene, si può intanto cominciare dal disciplinare il regime delle acque pubbliche ».

Dunque questo è l'inizio di un sistema; e vi domando: dove volete arrivare? Non è più il caso specifico delle acque che ci venite a rappresentare per affermare un diritto assoluto dello Stato; ma nella vostra alta visione, lun-

gimirante, accennate a voler mettere mano a tutto il diritto italiano, per armonizzarlo con questo sistema, che vorrebbe dare tutto allo Stato, e sconoscere i diritti dei privati.

Noi siamo democratici, ma non possiamo dimenticare di dover rispettare le leggi ed i diritti di tutti; ricordiamo anche di essere senatori del Regno. Abbiamo una funzione essenzialmente temperatrice, che non ci deve far correre per chine precipitose; l'onor. Rolandi Ricci ha ripetuto la frase del primo ministro inglese, che è prudenza di governo quella di consentire a tempo, per non esser obbligati più tardi a dare di più. Ma qui è tutt'altra cosa; voi per paura chiudete gli occhi, mentre bisogna conservare la calma dei forti; dobbiamo procedere illuminatamente, se no, noi per i primi, avvelenemo le istituzioni che ci reggono.

Non dico altro, e mi auguro che il Senato, tenendo alte le sue tradizioni, troverà il mezzo di armonizzare le ragioni della collettività col rispetto dovuto ai diritti dei privati. (*Approvazioni*).

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Mi permetta il Senato una brevissima risposta.

Se l'onorevole Spirito avesse potuto assistere alla discussione generale svolta in Senato su questo disegno di legge, avrebbe evidentemente parlato l'altro giorno, perchè oggi egli ci ha ripetuto per la decima volta quel che già avevamo sentito sull'efficacia dell'art. 24 della legge del 1884 e quello che il primo giorno, trattando la subalterna delle sue tesi, ci aveva detto il senatore Bensa, cosicchè l'onorevole senatore Spirito in verità prende pretesto dall'art. 1 bis per rientrare nella discussione generale.

Spero che l'esempio non si allarghi, altrimenti avremo 107 discussioni generali ripetute (dopo essercene stata una amplissima) sopra ognuno degli articoli della legge.

Accadrebbe così che tutti coloro che non vogliono la sostanza fondamentale della legge prenderebbero l'occasione di un articolo per obbligare il Senato (non l'Ufficio centrale che è sempre a disposizione per rispondere) a risentire questa discussione. La quale diventerebbe stucchevole non perchè dagli oppositori manchi un argomento nuovo, ma perchè man-

cherebbe un argomento nuovo all'Ufficio centrale che crede di averli esauriti tutti nelle due relazioni scritte e nell'orale oggi, fattavi. Queste relazioni non avranno persuaso l'onorevole Spirito e l'onorevole Bergamasco che lo applaudiva...

BERGAMASCO. Non applaudivo, non ammettevo però che dal banco del Governo si intimesse all'oratore di tacere.

ROLANDI RICCI, *relatore*... ma persuaderà, speriamo, la maggioranza del Senato. Ad ogni modo io debbo scagionare l'Ufficio da una accusa immeritata di mancanza di riguardo verso il Senato, che l'onorevole Spirito ci ha voluto attribuire. Egli non avrebbe dovuto neppure pensarla.

L'Ufficio centrale ha fatto una dichiarazione di massima, ha detto; guardate, arrivati a questo punto di accordi, di transazioni e di determinazioni precise dei cardini sostantivi della legge, l'Ufficio centrale dichiara che evidentemente non può più consentire ad altre variazioni che intacchino la sostanza della legge; ma ha soggiunto che se avete degli insegnamenti (questa è la parola usata) da dargli, se avete delle forme da variare, l'Ufficio centrale sarà qui per sentire. Con questo l'Ufficio centrale non ha tolto davvero il diritto al Senato, se non vuole la legge, di non approvarla; ma ha voluto escludere ogni equivoco. Infatti è meglio che gli oppositori dicano chiaro il loro pensiero, è meglio dire non voglio la legge che dire: voglio modificato l'articolo A, B, C, quando queste modificazioni spezzano la spina dorsale della legge.

Del resto l'onorevole Spirito stia tranquillo che qualunque argomentazione venga portata all'Ufficio centrale se fosse così persuasiva da determinare nella coscienza dell'Ufficio centrale e politicamente e giuridicamente la persuasione che abbiamo sbagliato, noi percorreremo volentieri tutte le vie di Damasco; ma finora non abbiamo avuto questo raggio di luce. San Paolo non lo possiamo imitare, perchè la luce dall'alto non l'abbiamo veduta.

Le argomentazioni che l'onorevole Spirito ha svolto le abbiamo lette nella memoria del commendatore avvocato Caffaro che ce l'ha fatta pervenire mesi e mesi fa; e le abbiamo studiate; oggi le abbiamo sentite eloquentemente ripetere, l'Ufficio erasi reso conto della legislazione meridionale del 1806, ma non occorreva citarla

per rispondere alle obiezioni che all'Ufficio venivano da coloro che fondavano i diritti sulle derivazioni della Valle Padana, sopra determinazioni viscontee o dei duchi di Savoia; sarebbe stato incongruo rispondere ad essi con la legislazione napoletana.

Ora, veda onorevole Spirito, ella discute l'articolo 1-*bis* perchè la discussione generale è finita, e l'articolo 1 è stato approvato, ed in questo articolo 1-*bis* ella trova la manomissione del diritto privato, la giustificazione dell'accusa che si fa alla legge di essere confiscatrice, ed ella se la prende con questo brutto san Sebastiano che è il relatore perchè tutti gli strali ella dirige a lui.

Ebbene, l'articolo 1-*bis* quale contenuto ha? Impone che gli utenti di acque pubbliche, di cui alle lettere *a* e *b* del precedente articolo, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento lo ottengano.

SPIRITO. Perchè non ne hanno bisogno.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Prima di tutto se anche si domandasse a costoro di procedere al riconoscimento perchè non ne hanno bisogno, mi pare che ci sia una grande sproporzione tra il piccolo fatto e le grosse parole del senatore Spirito tonante con voce emozionata per denunciare le confische del diritto privato. L'Ufficio opina che non si tratta di confiscare nulla al privato al quale si domanda che avendo un titolo se lo faccia riconoscere, e gli si consente un ampio termine per chiedere tale riconoscimento.

Sulla domanda di riconoscimento deve essere provveduto, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo il parere conforme del Consiglio Superiore delle acque, ed ancora entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ministeriale è fatta facoltà al privato di adire al giudice competente. Dov'è la confisca?

Vuol dire che se questo Consiglio superiore delle acque avrà dato parere contrario al riconoscimento di utenza del privato, se l'onorevole ministro avrà emanato un decreto contrario alla di lui domanda, questo signor privato potrà ricorrere ai tribunali per farsi riconoscere l'utenza che a lui appartenga! Dove è la spogliazione?

È bene che non esca di qui la impressione, che non si dica fubri di qui, che si fa una legge di confisca, e soprattutto non si dica che si priva il Mezzogiorno dei suoi diritti. Si chiede

che chi ha un titolo se lo faccia riconoscere. Tutti reclamano perchè si faccia il catasto delle utenze ed il piano regolatore delle utenze. Ebbene per fare un catasto è pur necessario che il proprietario, il più sacrosantamente proprietario esibisca il suo titolo catastale. Ora, domandiamo che si faccia da colui che ha un titolo di utenza di acqua, ciò che si fa da chi ha un titolo di proprietà immobiliare.

L'onorevole Spirito osserva esservi utenti che hanno titolo legittimo nella legge del 1806; ebbene lo esibiranno questo titolo, lo faranno riconoscere e se troveranno che se l'autorità amministrativa, della quale non so perchè non si debba avere fiducia, sul parere del Consiglio superiore delle acque (composto di tecnici e di persone che non hanno nessuna ragione di essere animate da un odio contro l'interesse privato), non lo riconosca, eglino adiranno l'autorità giudiziaria speciale con due gradi di giurisdizione.

Le grosse parole non convengono proprio al caso dell'articolo in esame!

E giacchè ho la parola mi sia concesso di fare un ultimo rilievo.

Io non voglio muovere all'onorevole collega, Spirito quella accusa di inciviltà polemica e giuridica che Celso definì nel noto frammento: *incivile est, nisi tota lege perspecta. judicare vel respondere*; ma mi permetta il collega che, giacchè egli ha letto un brano, solo un brano, dove a nome dell'Ufficio centrale io scrivo che bisogna accogliere i principi di evoluzione della legge sopra la proprietà, permetta di ricordargli che subito dopo soggiunge la relazione: « ma il principio accolto dalla nuova legge porta a conseguenze tanto innovatrici? L'ufficio ritiene invece che esso ci conduca a una consolidazione del passato nel futuro, e non una innovazione adunque, ma una conservazione continuata e mantenuta anche nella novità dei tempi succedentesi ». Questi sono i criteri che ci hanno ispirati, criteri, dichiaratamente, conservativi.

Ma la divergenza è sostanziale sul modo di essere conservatori, giacchè si può essere conservatori in due modi: da taluni si crede e vuole essere conservatori chiudendo gli occhi all'avvenire e difendendo accanitamente il presente, sospirosi anzi di regredire al passato; da altri invece intendesi la conservazione

aprendo bene gli occhi a guardare nell'avvenire, a questo andando incontro con tutta tranquillità, ma con antiveggente previdenza e con una prudenza che non esclude le sagaci arditezze. Io appartengo a questa seconda schiera. (*Approvazioni vivissime*).

SPIRITO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'onorevole Rolandi Ricci mi ha accusato di essere uscito dal campo della discussione. Tengo a fargli osservare che l'articolo 1 bis vorrebbe sancire quel riconoscimento delle antiche utenze, che serve ai fini della presente legge, e cioè togliere all'utente i diritti da lui precedentemente acquistati; ma poichè io non approvo il concetto della legge, e più specificamente l'articolo in discussione, così il mio discorso non fu fuori di carreggiata.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto a quest'articolo 1 bis dal senatore Beneventano:

#### Art. 1 bis

(ovvero continuazione dell'art. 1).

Gli utenti dell'acqua pubblica, di cui a lettera a) e b) dell'art. 1, dovranno chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua infra il termine di un anno dalla pubblicazione degli elenchi facendone dichiarazione nei modi indicati.

Nel caso di ritardo saranno passibili di una ammenda di lire 30 se si tratta di piccola utenza, di lire 100 se si tratta di grande utenza.

Trascorso il triennio, potrà essere sospeso l'uso.

Gli utenti, di cui alla lettera c), dovranno chiedere il riconoscimento infra lo stesso termine sotto pena di decadenza. Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto a spese dell'interessato con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato potrà ricorrere al magistrato giudiziario competente.

Ha facoltà di parlare il senatore Beneventano per svolgere il suo emendamento.

BENEVENTANO. Onorevoli colleghi, come avete inteso già in sostanza l'Ufficio centrale



ha detto che intende rispettare i diritti dei privati, se non che si preoccupa, e sino a questo punto ci preoccupiamo tutti, della maggiore utilità, che, nell'interesse sociale, può aversi dell'uso delle acque pubbliche. Su questo siamo perfettamente d'accordo.

La tesi è questa: che cosa dobbiamo far noi per mettere in armonia questi due concetti, cioè il rispetto ai diritti privati, in quanto non siano incompatibili con la grande direttrice di tutto ciò che è di demanio pubblico, coi diritti privati esistenti? Abbiamo una divergenza sui mezzi. L'articolo nuovo con le modifiche che sono state proposte e che adesso vengono al nostro esame, quale si legge nel progetto *ter da me ricevuto* poche ore prima di venire qui in Senato, dice in sostanza questo: s'intende venire alla formazione di un catasto completo delle utenze per sapere che cosa rimanga disponibile dell'acqua di ogni corso, dedotta quella dei legittimi utenti, e che cosa si possa disporre per eventuali utili maggiori, espropriando il diritto privato che però si riconosce.

Per venire al catasto delle diverse utenze si stabilisce la pubblicazione degli elenchi. Il Senato sa che in molte provincie questi sono stati già pubblicati in seguito alla legge del 1884; in altre non sono stati pubblicati.

Poichè la presente legge modifica le precedenti, io domando: dobbiamo venire ad una pubblicazione *ex novo* in tutte le provincie del regno e per tutte stabilire il termine per presentare i reclami e per il riconoscimento delle utenze? Se questo è il concetto dell'Ufficio centrale, ci troviamo perfettamente d'accordo; se però si deve interpretare quella clausola nel senso di accordare il diritto di reclamare per le indebite iscrizioni e per dichiarare le proprie utenze, solo in quelle provincie nelle quali gli elenchi ancora non sono stati pubblicati, avremo due pesi e due misure. Il decreto luogotenenziale del 1916 aveva dato il termine decorrente dalla pubblicazione del decreto, essendo logico che la nuova legge avesse stabilito un termine per presentare domanda per riconoscenza di utenze. Ora, ripeto, è necessario chiaramente sapere se il concetto dell'Ufficio centrale e del ministro sia quello di dare per tutte le provincie il termine perchè si possano fare dichiarazioni di utenze.

Se questo è il concetto della proposta legge,

saremo d'accordo, ma se per caso si volesse dare un'interpretazione restrittiva nel senso di dare soltanto un termine utile a tutti coloro che si trovano in provincie in cui gli elenchi saranno pubblicati entro il 1919, ci troveremmo, come ho detto, nella condizione di vedere chiuse le porte della giustizia a coloro che nel termine utile, stabilito dal decreto luogotenenziale, presentarono le domande, sebbene gli elenchi delle provincie si trovino già pubblicati sin dal 1885 in esecuzione della legge del 1884.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Mi permetta l'onorevole Beneventano che gli rilegga l'articolo 1-*bis*:

« Gli utenti di acqua pubblica di cui alle lettere *a* e *b* del precedente articolo, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua (se lo hanno ottenuto non debbono chiedere nulla) dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1920, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione sia avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro il 31 dicembre 1919, e in ogni caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta ».

Ebbene, facciamo il caso di un tale che non abbia ottenuto il riconoscimento del suo diritto di utenza; che la pubblicazione sia già avvenuta nel 1890, nel 1900, nel 1910, nel 1918, o debba ancora avvenire fino al 31 dicembre 1919, ebbene, costui ha tempo per tutto l'anno 1920. Quindi non ci sono decadenze possibili. Per coloro poi per i quali la pubblicazione avverrà posteriormente, costoro avranno un termine dalla pubblicazione e sarà un termine di un anno.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Se le pubblicazioni si facessero per intero, starebbe bene quanto ha detto l'egregio relatore; ma se si tratta invece di pubblicazioni già fatte molti anni fa e non per intero, come si provvede?

ROLANDI RICCI, *relatore*. Anche per queste c'è tempo fino al 31 dicembre 1920.

BENEVENTANO. Comunque, il dubbio resta sempre per quelle provincie in cui gli elenchi furono già pubblicati.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Il caso è preveduto. Peraltro, è tanto questo il concetto informatore della legge, che è ripetuto anche all'articolo 4, dove si dice: « entro il 31 dicembre 1920, per le provincie in cui gli elenchi furono o saranno pubblicati entro il 30 giugno 1920 e nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, degli elenchi posteriormente approvati, gli interessati potranno ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche ».

Vede dunque l'onorevole senatore Beneventano che non possono sussistere i dubbi da lui affacciati e quindi non vi è alcuna possibilità di decadenza.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. L'onorevole relatore ha ragione; comunque sarebbe meglio che la cosa fosse chiarita. (*Commenti*). Ad ogni modo basta che risulti dalla discussione svoltesi in Senato che questo era e non altro l'intendimento del legislatore.

Passo ad occuparmi del resto.

Si dice nell'articolo: trascorso il termine. Secondo la legge del 1884, avevamo prima una multa, poi una sospensione nell'esercizio ed infine la decadenza. Con l'attuale progetto invece questo non si dice. Si commina senz'altro la decadenza.

Orbene, crede l'Ufficio centrale di voler mantenere il concetto della legge del 1884 e cioè sospensione d'uso, pena ed infine decadenza, sia pure a termini brevissimi?

Ancora. Nell'articolo 1 bis si ripete la [dizione: « parere conforme... ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. È la solita frase.

BENEVENTANO. Questa frase: « parere conforme », io la toglierei; perchè il ministro è responsabile di quello che fa. In moltissimi casi responsabile è la burocrazia. Bisogna sempre far sì, che questa si limiti a fare proposte, mentre il ministro ha il diritto ed il dovere di conoscere pienamente lo stato delle pratiche, completare le istruttorie e provvedere in conseguenza. Per ciò io propongo di togliere le parole « parere conforme ».

E passiamo ora ai casi in cui l'utente riceverà la soluzione della sua domanda in senso negativo. Avrà diritto, dice la legge, di ricorrere. A chi? Non tornerò ad entrare nella di-

scussione generale, tanto più che gli onorevoli colleghi ricordano perfettamente meglio di me quanto fu detto. Domando soltanto: chi deve essere il giudice? Si risponde: la Magistratura speciale! Orbene, la Magistratura speciale, onorevoli colleghi, per quanto io sappia (ed ho qui un fascio di lettere, di pareri, di raccomandazioni che me lo confermano) nell'Italia tutta è ritenuta praticamente dannosa, politicamente è un errore, per il perditempo, i dispendi maggiori per le istruttorie necessarie per definire le contestazioni che nascono tra privati e privati, tra privati e pubbliche amministrazioni. A giustificazione della Magistratura speciale si afferma, che, trattandosi di questioni prevalentemente tecniche, è bene che vi sia una Magistratura nella quale concorrono principalmente degli elementi tecnici.

Mi permetto però di osservare, che da una parte si ammette il principio del doppio grado di giurisdizione, dall'altra si ammette che nei collegi giudicanti di primo e secondo grado la maggioranza debba essere di magistrati, perchè sarebbe contrario al senso comune, che la decisione dei diritti contesi venisse affidata con prevalenza a tecnici.

Nelle questioni di diritto tra cittadini e tra cittadini e Stato, il magistrato giudiziario è solo colui che può e deve decidere. Egli del parere dei tecnici ha dovere di tener conto, qualora lo creda consono ai dettami delle leggi.

Per questo evidente motivo, tanto nel magistrato regionale quanto nel magistrato centrale, il presente progetto stabilisce che la maggioranza deve essere di magistrati.

Il giudice non è obbligato di seguire il parere del tecnico. Ad una prima istruzione può far seguire una seconda ed anche una terza, e nel momento in cui dovrà decidersi della sorte dei contendenti, è senza dubbio il magistrato giudiziario che deve pronunciarsi.

La mia proposta riguarda il primo stadio della magistratura regionale, che porta a perditempi e a lungaggini, quando specialmente si tratta d'istruttorie in località che distano due o trecento chilometri dal magistrato di primo grado. Devesi riflettere che il tribunale inferiore certamente non può essere obbligato a rispettare le istruttorie regionali, e che avrà bisogno di ripeterle.

Tutto questo complesso di circostanze deve farci riflettere e ponderare.

Non dobbiamo seguire il corso idealista del nostro pensiero, ma dobbiamo far tutto ciò che interessa praticamente il paese. Laonde, secondo me, sarebbe prudente devolvere ai tribunali ordinari ed alle Corti d'appello la trattazione del merito della controversia, riservando pure, se volete, in Roma l'ultima parola al magistrato centrale, per la parte che riguarda le materie devolute per la legge comune alla Corte di cassazione, alla quale si potrebbe dare la facoltà di decidere in merito, come magistrato di terza ed ultima istanza.

Il Senato decida poi se si debba mantenere quest'ultima parte del mio emendamento: « Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato potrà ricorrere al magistrato competente ».

PRESIDENTE. Mantiene l'onorevole Beneventano il suo emendamento?

BENEVENTANO. Debbo mantenerlo a costo di restar solo.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato, mentre non è accettato, nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale.

Chi lo appoggia si alzi.

Non è appoggiato, quindi non può essere discusso.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Prego il relatore dell'Ufficio centrale di consentire alcune modificazioni di forma all'articolo.

L'articolo dice: « Gli utenti di acqua pubblica di cui alle lettere *a* e *b* »; sarebbe meglio dire: « Gli utenti menzionati alle lettere *a* e *b* », ecc.

Giacchè stiamo dettando una legge importante procuriamo che sia scritta in lingua italiana, il che non accade spesso.

E poi là dove si dice: « L'interessato potrà ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche di cui all'art. 34 »; sopprimerei le parole: « di cui all'art. 34 ».

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Si era messo per evitare l'equivoco col Tribunale superiore.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Sì, ma ora si può sopprimere e dire: « ai tribunali delle acque pubbliche », soltanto.

Poichè ho la parola desidero aggiungere che ho interrotto l'onorevole senatore Spirito, il quale con un artificio oratorio che comprendo e scuso nell'avvocato, ma non posso scusare ugualmente nel senatore, ha parlato del socialista riformista Bonomi. Il decreto-legge è stato preparato e sottoscritto dal ministro dei lavori pubblici, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti marittimi e ferroviari; e naturalmente prima di essere sottoscritto da tutti questi ministri deve essere stato deliberato nel Consiglio dei ministri. Trattandosi di un progetto di tanta importanza, non è da supporre che sia stato da tutti sottoscritto per far piacere all'opinione partigiana di un ministro che militasse in una fazione politica...

SPIRITO. Io l'ho nominato a ragion d'onore, non ho creduto di ingiurarlo.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Il suo fu un artificio oratorio tendente ad impressionare il Senato, dove certo non c'è nessuno, ma il senatore Spirito forse sperava o immaginava possa esservi qualcuno, che venga assalito dalla tremarella al nome di « socialista ».

In realtà era il Governo che aveva deliberato il decreto-legge nel 1916; è il Governo che lo sostiene ora. E debbo anche cogliere in flagrante contraddizione l'onor. Spirito il quale mentre pretendeva fare lodi al ministro Bonomi, si irritava per lo stesso oggetto contro l'Ufficio centrale, col motto: *quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini*.

L'Ufficio centrale - non lo si dimentichi - è composto dai senatori De Cupis, Cavasola, Botterini e Rolandi-Ricci, tra i quali non mi pare ci sia nessun socialista, anzi mi sembrano tutti nomi che danno garanzia di spirito conservatore, e forse ultra-conservatore. Del resto la mia tesi è che il progetto fu opera del Governo...

BERGAMASCO. Ma c'è un ministro proponente.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ma il ministro proponente non rappresenta una parte politica, ed in ogni modo il Governo l'ha fatto suo...

SPIRITO. Ed allora dirò che il Governo faceva azione di partito socialista. Ma lei vuole impedire ad un uomo politico che dia dei giudizi!

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io pongo semplicemente il mio giudizio contro il suo, e dico che il suo fu un artificio di avvocato.

PRESIDENTE. Prego il senatore Melodia di dar lettura dell'articolo con le modificazioni di forma chieste dal Governo e consentite dall'Ufficio centrale.

MELODIA, *segretario*, legge:

Art. 1 bis.

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) del precedente articolo che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiederlo sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1920, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione sia avvenuta nella *Gazetta Ufficiale del Regno* entro il 31 dicembre 1919, e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto, a spese dell'interessato, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, l'interessato potrà ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 1-bis.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

La discussione di questo disegno di legge continuerà nella seduta di domani alle ore 16.

Presentazione di una relazione.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense, e loro costituzione in comune autonomo ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte all'interrogazioni dei senatori De Novellis, Fracassi e Lucca, e che, a norma dell'articolo 6 dell'appendice al regolamento, saranno iscritte nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

Seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali » (N. 316, 327, 416, 451 e 452).

La seduta è sciolta (ore 19.45).

Risposte scritte ad interrogazioni.

DE NOVELLIS. — *Ai ministri della guerra e della pubblica istruzione*. — « Per sapere se non credano utile e necessario provvedere a che gli ufficiali studenti restino nelle sedi ove sono le Università in cui furono iscritti, e ciò perchè, anche in questi mesi essi possano dedicarsi agli studi e colmare quei vuoti, che l'assenza dai centri scientifici durante la guerra, ha certamente causato ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero sin dallo scorso mese di giugno, in seguito a premure rivoltegli da varie Università e scuole, non mancò di pregare quello della guerra, affinchè consentisse che gli studenti militari, iscritti ai corsi d'integrazione, fossero, durante i mesi di agosto e settembre, trattenuti presso le rispettive scuole, per poter continuare la loro preparazione, frequentando laboratori, gabinetti e biblioteche. Avendo però quel Ministero risposto di non poter aderire a tale desiderio, le insistenze sono state ripetute anche in seguito a un voto emesso dalla ventiseiesima sezione della Commissione pel dopo guerra (sottocommissione economica) che si occupa appunto dei problemi relativi alla smobilitazione. In seguito, quell'amministrazione comunicò la circolare 4 corrente n. 2250, con cui si dispone che gli studenti, di cui si tratta, rientrino nei loro depositi non oltre il terzo giorno a datare da quello dell'ultimo esame. Ciò non ostante, questo Ministero ha creduto di dovere insistere ancora, pregando che, ove la cosa non

sia possibile per tutti, venga consentito almeno ai laureandi di non interrompere i loro studi, proprio nel momento in cui sono per compierli. A quest'ultima richiesta non è venuta finora nessuna risposta.

« Con distinta considerazione

« Il ministro

« ALFREDO BACCELLI ».

LUCCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per il culto dovuto alla memoria dei generosi che fecero alla Patria magnanimo olocausto della vita, per la reverenza che la Patria vittoriosa deve dimostrare alle loro famiglie, chiedo all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, se il Governo abbia già deliberato di provvedere perchè le salme gloriose dei caduti in guerra siano, a tempo opportuno, trasferite, a spese dello Stato, alla residenza delle rispettive famiglie ».

RISPOSTA. — « L'importantissimo problema della restituzione delle salme dei nostri gloriosi caduti non è che uno dei numerosi problemi cui dà luogo la sistemazione definitiva dei cimiteri pei militari, sistemazione che presenta gravi, complesse, delicate questioni non solo di gratitudine e di pietà nazionale, ma di diritto, d'igiene, d'arte, di finanza.

« Si è creduto pertanto opportuno affidare lo studio di tali questioni ad una autorevolissima Commissione che sarà presieduta da S. A. R. il Duca d'Aosta.

« Tale Commissione, istituita con Regio decreto 13 scorso aprile, è in corso di nomina.

« Ad essa adunque sarà sottoposto anche il problema, se e con quali modalità debba essere consentito il trasporto ai luoghi di origine delle salme dei militari, trasporto oggi rigorosamente vietato per le salme sepolte alla fronte o nelle provincie che si trovano sempre sotto vincolo di guerra.

« Per tali trasporti intanto il Ministero delle finanze ha già concesso, con circolare 16 scorso maggio, esenzione dalle tasse di bollo e concessione governativa.

« Il Ministro

« NITTI ».

FRACASSI. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari.* — « Per sapere se non creda utile e doveroso portare a conoscenza dei contribuenti, che sono tutti i cittadini, i prezzi di costo dei prodotti alimentari ed altri, dei quali il Governo, per le condizioni eccezionali imposte dallo stato di guerra, ha dovuto rendersi acquisitore, ed i prezzi ai quali crede poterli mettere a disposizione della popolazione ».

RISPOSTA. — « Il Dicastero degli approvvigionamenti si è reso ben conto della utilità e della necessità, opportunamente rilevate dall'onorevole interrogante, di portare a conoscenza dei contribuenti i prezzi di costo dei prodotti alimentari, ed ha provveduto in tal senso, fissando sempre i prezzi di acquisto delle derrate prodotte nel Regno con decreti ed ordinanze, pubblicati normalmente nella *Gazzetta ufficiale* (ad esempio per i cereali, per il tonno, per le carni, per l'olio di oliva, formaggi ecc.).

« Quanto ai prezzi di acquisto delle merci raccolte all'estero, essi nelle loro medie corrispondono generalmente ai prezzi di rivendita da parte dello Stato, prezzi che sono comunicati al pubblico in tutte le forme più utili, ed essenzialmente con comunicati alla stampa.

« Soltanto per qualche merce, e specialmente per il grano, il prezzo di acquisto è superiore a quello di vendita per ragioni politiche intuitive.

« In sintesi, la regola seguita dallo Stato è quella di non esercitare alcuna speculazione o guadagno sopra le merci che esso fornisce ai consumatori, mentre per qualche genere di assoluta necessità si sobbarca a perdite, che vengono ad aggravare il bilancio dello Stato ».

« Per quanto poi riguarda gli approvvigionamenti di carattere industriale, fatti dal Ministero dell'industria, questo, durante il periodo della guerra, non ha fatto altro acquisto diretto che di circa 13 mila tonnellate di cellulosa ad un prezzo medio di lire 125 per quintale. È in concorso l'assegnazione di detta cellulosa alle cartiere per mezzo di un consorzio e si può calcolare che, salvo eventi imprevisti, dati i ribassi avvenuti sui prezzi del mercato, la cessione in complesso non permetterà l'integrale ricupero del costo, pure non prevedendosi perdite notevoli.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 AGOSTO 1919

« Inoltre il Ministero della guerra cedette a quello dell'industria circa diecimila balle di cotone acquistate nella scorsa estate a prezzo conveniente. Tale cotone si sta ora trasformando in tessuti di Stato, che si vendono, come è noto, a prezzi inferiori a quelli del mercato, pure senza perdita di sorta per l'Amministrazione.

« Infine, essendo passato a questo Ministero dell'industria la liquidazione dei pellami acquistati dal Ministero della guerra, si sta prov-

vedendo alla cessione di questo materiale alle industrie nazionali. Trattandosi di prezzi relativi si può ritenere, per quanto prevedibile, che la vendita avvenga senza perdita.

« Il ministro  
« DANTE FERRARIS ».

Licenziato per la stampa il 18 ottobre 1919 (ore 18)

AVV. EDOARDO GALLINA  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.